

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

9/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacupa, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE NELLA CEDU E DECRETO "TERRA DEI FUOCHI": INNOVAZIONI, DISTONIE E PUNITIVISMI

di Gianmarco Bondi

Il presente contributo traccia l'evoluzione della tutela penale dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, focalizzandosi sullo "scivolamento" di tipo interpretativo dall'art. 8 all'art. 2 CEDU. Dopo una ricostruzione dei contenuti del precedente consolidato orientamento fondato sul diritto alla vita privata e familiare, l'indagine si sofferma sul revirement operato con la sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia riguardante il fenomeno della "Terra dei fuochi". Tale pronuncia segna infatti un mutamento nel senso del riconoscimento della violazione del diritto alla vita, il che attenua, in direzione marcatamente precauzionistica, il rigore probatorio sul nesso di causalità, e, altresì, propizia l'imposizione di obblighi positivi di tutela penale. Lo studio si estende poi al recente d.l. n. 116 del 2025, adottato per ottemperare nell'ordinamento domestico ai predetti obblighi, cercando di restituire lo spiccato punitivismo che lo connota, oltre alle irrazionalità sistematiche che produce. In ultima analisi, si sostiene che tale risposta normativa, pur fraintendendo gli scopi del dovere di punire di provenienza CEDU, ne mette in risalto le intrinseche criticità proponendo soluzioni che sono tali solo in apparenza, soprattutto restringendo gli spazi di vigenza di istituti penalistici di natura ripristinatoria e deflattiva efficaci nell'assicurare proprio la protezione dell'ambiente.

SOMMARIO: 1. Il diritto all'ambiente e la preferenza per l'art. 8 CEDU – 2. La sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia e la svolta verso l'art. 2 CEDU – 3. Il decreto "Terra dei fuochi": il problematico esito di una malintesa giurisprudenza – 4. Conclusioni

1. Il diritto all'ambiente e la preferenza per l'art. 8 CEDU.

Con riguardo al c.d. diritto all'ambiente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha delineato obblighi positivi di tutela penale¹, ancorando il proprio sindacato agli artt.

¹ Tra i lavori collettanei o monografici v. E. MAZZANTI, *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale. Gli effetti espansivi della penalità derivanti dalla protezione dei diritti umani*, Torino, 2025; L. LAVRYSEN, N. MAVRONICOLA (a cura di), *Coercive Human Rights. Positive Duties to Mobilise the Criminal Law under the ECHR*, Oxford, 2020; V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012, spec. p. 91 ss.; C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009, p. 184 ss.; A. ESPOSITO, *Il diritto penale "flessibile". Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Torino, 2008, p. 478 ss.; Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, S. VAN DROOGHENBROECK (a cura di), *Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal?*, Bruxelles, 2007; E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006, p. 255 ss.; A. MOWBRAY, *The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the*

1, 2 e 8 CEDU². Posto che sono gli Stati Membri a essere direttamente gravati dalla responsabilità di rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i privati e le imprese divengono quindi il bersaglio indiretto di questo dovere di punire³.

Beninteso, la Convenzione EDU tace sull'esistenza di un diritto all'ambiente. L'opera di interpretazione sistematica che vi ha dato i natali deve essere ricondotta alla *living instrument doctrine*⁴ e, cioè, alla teoria secondo la quale la CEDU deve essere aggiornata ai mutamenti (e alle correlate nuove esigenze) sociali. Il diritto a un ambiente salubre può infatti dirsi figlio della terza generazione dei diritti fondamentali⁵, essendo divenuto oramai un valore della società⁶. A dimostrazione di questo, esso trova espressa previsione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata in tempi assai più prossimi⁷. Inoltre, anche con attinenza alla Costituzione italiana, culturalmente affine e storicamente coeva alla Convenzione EDU, per l'affermazione di un diritto all'ambiente salubre è stata necessaria un'interpretazione evolutiva di disposizioni già esistenti⁸. La logica che si è adottata è prettamente antropocentrica, ove lo scopo di tutela rimane sempre l'uomo (ad esempio, in termini di qualità dell'aria respirabile per quest'ultimo), a scapito dell'ambiente in quanto tale.

European Court of Human Rights, Oxford, 2004, spec. p. 227 ss.; e F. BESTAGNO, *Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli Stati in materia penale*, Milano, 2003, p. 35 ss.

² Per l'uso del diritto penale ai fini della tutela del *right to environment* v. E. MAZZANTI, *La protezione penale dell'ambiente come diritto umano. Inquadramento e rilievi critici*, in *Leg. pen.*, 25.06.2019, pp. 1-17.

³ Tale indirizzo si colloca nel solco del *business and human rights*, disciplinando il rispetto dei diritti umani nell'ambito delle attività economiche, seppur in ottica di giudizio a livello sovranazionale (e, in particolare, europeo) su una convenzione (quale la CEDU). Per una ricostruzione riguardante tale sistema con afferenza al rapporto tra diritti umani e ambiente v., di recente, R.M. BARATTI, *Business and Human Rights nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani in materia di ambiente: Limiti, sfide e prospettive*, in *Dir. uomo*, n. 1/2022, pp. 49-82. Per una lettura congiunta del diritto penale ambientale ed economico v. L. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente. Diritto penale d'impresa e reati ecologici*, Torino, 2024, spec. p. 43 ss.

⁴ Cfr. B. LUBARDA, *The living Instrument Doctrine in the Case-law of the ECHR*, in L. SICILIANOS, I.A. MOTOC, R. SPANO, R. CHENAL (a cura di), *Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme / Intersecting Views on National and International Human Rights Protection. Liber amicorum Guido Raimondi*, Tilburg, 2019, pp. 519-537.

⁵ Su tale nozione, laddove si distingue tra diritti di *first generation*- (coevi all'adozione della CEDU), *second generation*- (diritti sociali) e, appunto, *third generation rights* v. R. FREEDMAN, *"Third Generation" Rights: is there room for hybrid constructs within international Human Rights Law?*, in *Cambridge Journal of International and Comparative Studies*, n. 4/2013, pp. 935-959.

⁶ Cfr. A. SCARCELLA, *Giurisprudenza C.e.d.u. e diritto dell'ambiente: i principali "filoni" della Corte di Strasburgo*, in *Amb. e svil.*, n. 2/2013, p. 129.

⁷ Segnatamente all'art. 37 CDFUE, che recita: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

⁸ Segnatamente, gli artt. 2, 9 e 32 Cost. Cfr. F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995. Solo recentemente, con l. cost. n. 1 del 2022, l'ambiente ha trovato un espresso richiamo al novello co. 3 dell'art. 9 Cost., che recita: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Cfr. C. RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in G. DODARO, M. DOVA, C. PECORELLA, C. RUGA RIVA (a cura di), *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022, pp. 185-198.

A partire dalla sentenza nel caso *López Ostra c. Spagna*⁹, è l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a essere valorizzato *par ricochet* in senso "verde"¹⁰, mentre l'art. 2 (diritto alla vita e all'incolumità individuale), assieme ad altri diritti che vengono in evidenza in questo contesto, è relegato in secondo piano¹¹. La protezione del domicilio è stata infatti estesa oltre alla mera abitazione, attraverso il più ampio e complesso significato di "pacifico godimento" della stessa, senza interferenze che determinino una compromissione del suo benessere o, nella versione linguistica inglese, *well-being*. In questo senso, quindi, l'inquinamento, nelle varie forme che assume, viene ricondotto a un nocimento della estrinsecazione esterna della personalità del soggetto e il diritto all'ambiente diviene una proiezione di quest'ultima.

Nonostante il primario rilievo attribuito all'art. 8 CEDU, va sottolineato comunque che spesso le *positive obligations* afferenti alle garanzie ivi sancite si sovrappongono con quelle stabilite dall'art. 2 CEDU¹². L'alternativa tra l'una e l'altra disposizione non è però di poco conto, perché il secondo è un *core right* mentre il primo è suscettibile di essere bilanciato con altri interessi.

Emblematica di questo metodo esegetico è la giurisprudenza sulla ex ILVA di Taranto¹³ e, in particolare, il caso *Cordella e altri c. Italia*¹⁴, oltre ai pronunciamenti successivi (come, esemplificativamente, quello reso nel caso *Ardimento e altri c. Italia*¹⁵)

⁹ C.EDU, sent. 9 dicembre 1994, *López Ostra c. Spagna*. Le *positive obligations* relative al diritto a un ambiente sano risalgono in verità al caso *Powell e Rayner c. Regno Unito* (C.EDU, sent. 21 febbraio 1990, *Powell e Rayner c. Regno Unito*), attinente all'inquinamento acustico causato dall'aeroporto di Heathrow a delle abitazioni limitrofe. Nel caso *López Ostra c. Spagna* è stata però emessa la prima condanna definitiva di uno Stato Membro per violazione dell'art. 8 CEDU in considerazione di un danno ambientale.

¹⁰ Di «"greening" of human rights law, rather than a law of environmental rights» parla A. BOYLE, *Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment*, in *Fordham Environmental Law Review*, n. 3/2006, p. 472.

¹¹ Per un lavoro monografico v. E. RUOZZI, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, Napoli, 2011.

¹² Cfr., tra le altre, C.EDU, sez. I, sent. 28 febbraio 2012, *Kolyadenko e altri c. Russia*.

¹³ Sul procedimento penale "Ambiente svenduto" v. C. RUGA RIVA, *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro doloso*, in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, *Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, p. 149 ss. Per una sintesi dello stato attuale della giurisprudenza dei giudici di Strasburgo in materia ambientale a partire dal "caso ILVA" v. V. MANCA, *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva. Riflessioni sulla teoria degli obblighi convenzionali di tutela*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1/2018, pp. 259-271.

¹⁴ C.EDU, sez. I, sent. 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*. Con note di A. SCARCELLA, *Violato il diritto alla salute e quello ad un ricorso effettivo dei residenti nell'area ad elevato pericolo di inquinamento ambientale nell'ILVA di Taranto*, in *Cass. pen.*, nn. 5-6/2019, pp. 2296-2306; D. VOZZA, *Oltre la giustizia penale. La Corte EDU condanna lo Stato italiano nel caso dell'Ilva di Taranto per violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto ad un ricorso effettivo*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 2/2019, pp. 707-722; S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3/2019, pp. 135-162; e A.V. SALAMINO, C. ROMEO, *Bilanciamento tra tutela della salute e sviluppo economico: il caso Ilva*, in *Giur. it.*, n. 10/2019, pp. 2228-2237.

¹⁵ C.EDU, sez. I, sent. 5 maggio 2022, *Ardimento e altri c. Italia*. In questo "seguito", si fa esplicito richiamo al precedente e ai principi di diritto ivi stabiliti: «I principi generali riguardanti dei danni all'ambiente che possono pregiudicare il benessere delle persone sono stati riassunti nella sentenza *Cordella* (sopra citata, §§ 157-160)» C.EDU, sez. I, sent. 5 maggio 2022, *Ardimento e altri c. Italia*, par. 9. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

che hanno confermato le statuizioni affermate in tale prima occasione. Giova, quindi, approfondire queste decisioni.

Gli abitanti di Taranto, nell'ambito del noto *affaire* ILVA, si dolevano innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo dell'inadeguatezza dell'intervento statale rispetto alla mancata protezione dalle emissioni provenienti dalla acciaieria ionica e, quindi, dai relativi effetti sulla loro salute e sull'ambiente, ritenendo violati gli artt. 2 e 8 CEDU. La documentazione addotta consisteva in rapporti di enti pubblici, oltre che studi epidemiologici e di coorte.

I giudici di Strasburgo hanno inizialmente ricostruito la vicenda prendendo in esame la storia industriale e societaria dell'ILVA, l'attività normativa e i procedimenti penali che avevano interessato il sito produttivo, oltre che gli interventi a livello eurounitario.

Nella sentenza, la Corte EDU ha dedicato particolare attenzione all'art. 8 CEDU. In termini di principi generali, per quanto nessuna disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo protegga l'ambiente in quanto tale¹⁶, i giudici di Strasburgo hanno affermato che i danni che lo interessano possono ripercuotersi sul benessere delle persone e sul godimento del loro domicilio, qualora si raggiunga un determinato livello di gravità¹⁷. Inoltre, ha precisato che da tale disposizione promanano obblighi tanto negativi quanto positivi¹⁸, che si traducono, soprattutto nell'evenienza di attività

¹⁶ «[...] Inoltre, né l'articolo 8 né qualsiasi altra disposizione della Convenzione garantiscono specificamente una protezione generale dell'ambiente in quanto tale (Kyrtatos c. Grecia, n. 41666/98, § 52, CEDU 2003 VI (estratti))» C.EDU, sez. I, sent. 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, par. 100. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

¹⁷ «La Corte rammenta che dei danni gravi arrecati all'ambiente possono compromettere il benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata (López Ostra c. Spagna, 9 dicembre 1994, serie A n. 303-C, § 51, e Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 60, Recueil 1998 I). A questo proposito, la Corte rammenta anche che, nelle cause in cui la nozione di soglia di gravità è stata specificamente esaminata in materia di ambiente, la Corte ha ritenuto che una doglianza difendibile dal punto di vista dell'articolo 8 può sorgere se un rischio ecologico raggiunge un livello di gravità che riduce notevolmente la capacità del ricorrente di godere del proprio domicilio o della propria vita privata o familiare. La valutazione di tale livello minimo in questo tipo di cause è relativa e dipende da tutti gli elementi della causa, in particolare dall'intensità e dalla durata delle nocività e dalle conseguenze fisiche o psicologiche di queste ultime sulla salute o sulla qualità di vita dell'interessato (Fadejeva, sopra citata, §§ 68 e 69, Dubetska e altri c. Ucraina, n. 30499/03, § 105, 10 febbraio 2011, e Grimkovskaya c. Ucraina, n. 38182/03, § 58, 21 luglio 2011)» C.EDU, sez. I, sent. 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, par. 157. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

¹⁸ «L'articolo 8 non si limita a ordinare allo Stato di astenersi da ingerenze arbitrarie: a questo impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata. In ogni caso, sia che si affronti la questione dal punto di vista dell'obbligo positivo dello Stato di adottare misure ragionevoli e adeguate per proteggere i diritti dell'individuo, in applicazione del primo paragrafo dell'articolo 8, che dal punto di vista di una ingerenza di un'autorità pubblica, da giustificare ai sensi del secondo paragrafo, i principi applicabili sono abbastanza simili. In entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da trovare tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo insieme, e lo Stato gode in ogni caso di un certo margine di apprezzamento (López Ostra, sopra citata, § 51, e Guerra e altri, sopra citata, § 58)» C.EDU, sez. I, sent. 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, par. 158. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

pericolose, nel dovere di adottare una legislazione preventiva adattata alla singola attività e, in specie, al correlato livello di rischio¹⁹.

Per ciò che si riferisce in particolare all'apprezzamento del grado di certezza scientifica circa la pericolosità del danno ambientale per la salute umana e agli obblighi positivi, la Corte EDU ha distinto la vicenda in decisione dal caso *Smaltini c. Italia*²⁰, anch'esso riconducibile alla ex ILVA.

In quest'ultima, la ricorrente (nelle more deceduta), che viveva in un'abitazione nei pressi dell'acciaieria ionica e aveva contratto una leucemia mieloide acuta, lamentava una violazione dell'art. 2 CEDU, in virtù dell'omesso riconoscimento da parte delle autorità giudiziarie italiane dell'esistenza del nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia e le emissioni prodotte dall'impianto industriale, poiché, dopo la sua denuncia, era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale apertosi nei confronti di un dirigente aziendale.

Nella sentenza, i giudici di Strasburgo hanno escluso la violazione del diritto alla vita, ritenendo che di questo rapporto di causalità non vi fosse prova agli atti²¹.

¹⁹ «Gli Stati hanno anzitutto l'obbligo positivo, in particolare nel caso di un'attività pericolosa, di mettere in atto una legislazione adattata alle specificità di tale attività, in particolare al livello di rischio che potrebbe derivarne. Tale legislazione deve disciplinare l'autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza e il controllo dell'attività in questione, nonché imporre a ogni persona interessata da quest'ultima l'adozione di misure di ordine pratico idonee ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al settore in causa (si vedano, mutatis mutandis, *Oneryildiz c. Turchia*, [GC], n. 48939/99, § 90, CEDU 2004-XII, e *Brincat e altri c. Malta*, nn. 60908/11 e altri 4, §§ 101-102, 24 luglio 2014)» C.EDU, sez. I, sent. 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, par. 159. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

²⁰ C.EDU, sez. IV, sent. 16 aprile 2015, *Smaltini c. Italia*. Con nota di D. VOZZA, *Obblighi di tutela penale del diritto alla vita ed accertamento del nesso causale. Riflessioni a margine della decisione della Corte europea dei diritti umani sul caso «Smaltini c. Italia»*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2016, pp. 41-53.

²¹ «Tenuto conto di tali circostanze, e fatti salvi i risultati degli studi scientifici futuri, la Corte non può che constatare che la ricorrente non ha provato che alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti di causa, l'obbligo imposto al Governo di proteggere la sua vita, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale sia stato violato» C.EDU, sez. IV, sent. 16 aprile 2015, *Smaltini c. Italia*, par. 60. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it. In particolare, vengono portati a supporto di tale conclusione un rapporto del 2006, uno studio del 2009 e un ulteriore studio del 2012 (tutti a carattere epidemiologico): «La Corte rileva che, secondo il rapporto sullo stato di salute della popolazione della Regione Puglia (Edizione 2006) e quello sulle cause di decesso nella stessa regione per gli anni 2000-2005, pubblicato dal gruppo di lavoro sulla mortalità dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia (si vedano i paragrafi 30-31 supra), presi in considerazione dai giudici interni nell'esame della causa, nell'area di Taranto la leucemia non aveva una incidenza maggiore rispetto ad altre regioni italiane. Inoltre, il decesso a causa di questa patologia nelle donne riguardava uniformemente tutta la Regione, anche se con un rialzo della media in alcune zone, fra le quali non figurava la zona di Taranto. Inoltre, la Corte considera che gli elementi che risultano da uno studio epidemiologico pubblicato nel 2009, dunque dopo i fatti di causa («Analisi statistica dell'incidenza di alcune patologie tumorali nella provincia di Taranto, 1999-2002», si vedano i paragrafi 28-29 supra), non provano l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra le emissioni inquinanti dell'Ilva e l'incidenza della leucemia nella provincia di Taranto. Il rapporto «Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica», pubblicato nel 2012, non apporta alcuna novità a tale constatazione, in quanto la leucemia mieloide acuta di cui soffriva la ricorrente non figura tra le patologie in eccesso rispetto alla media regionale e nazionale (si vedano i paragrafi 32-35 supra). Peraltro, la Corte constata che la ricorrente non ha prodotto

Differentemente, nella vertenza *Cordella e altri c. Italia*, la Corte EDU si è pronunciata solo sulle misure adoperate dallo Stato rispetto alla protezione della salute e dell'ambiente.

In questo ambito, sulla scorta delle emergenze istruttorie consistenti in studi di tipo chimico ed epidemiologico (relative alla causalità generale) e delle iniziative governative e imprenditoriali (con riguardo ai cc.dd. scudi penali e al risanamento degli impianti), ha ritenuto di censurare il protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale idonea a mettere in pericolo la salute dei ricorrenti e dell'intera popolazione tarantina e, inoltre, la mancanza di informazioni sui lavori svolti sul sito.

Dunque, i giudici di Strasburgo hanno concluso per la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione dell'omessa adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettività del diritto alla protezione della vita privata degli interessati.

Sulla correlata tematica dei decessi di lavoratori in ragione di patologie dovute all'inalazione delle fibre di amianto, viene in evidenza il caso *Laterza e D'Errico c. Italia*²².

In questa controversia, la famiglia del ricorrente deduceva innanzi alla Corte EDU la violazione dell'art. 2 CEDU a seguito dell'archiviazione del procedimento penale originato dalla denuncia di omicidio colposo del proprio congiunto, morto di tumore polmonare, e in passato operaio nel settore metallurgico dapprima presso l'azienda Briotti e poi presso l'ILVA.

I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione del diritto alla vita poiché il Giudice per le Indagini Preliminari aveva ommesso di spiegare la sostenuta impossibilità scientifica di accertare il momento iniziale del processo causale nel contesto della successione di garanti²³.

Attraverso il richiamo agli obblighi positivi di tipo procedurale ivi sviluppati, questa pronuncia è stata di recente citata dalla Corte di Cassazione per fondare l'esistenza di un onere motivazionale gravante sul giudice di merito in ordine alla scelta

elementi che provino il contrario» C.EDU, sez. IV, sent. 16 aprile 2015, *Smaltini c. Italia*, parr. 57-58. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

²² C.EDU, sez. I, sent. 27 marzo 2025, *Laterza e D'Errico c. Italia*. V. anche C.EDU, sez. V, sent. 24 luglio 2014, *Brincat e altri c. Malta*. Con nota di E. SYCHENKO, *Occupational Health in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Brincat v. Malta*, in *Strasbourg Observers*, 8.09.2014, p. 1 ss.

²³ «La Corte considera che, tenuto conto della lacunosità della suddetta relazione, e degli elementi forniti dai ricorrenti, ai quali peraltro non viene fatto alcun riferimento nell'ordinanza di archiviazione, sarebbe stato necessario esplicitare le ragioni scientifiche e/o fattuali della pretesa impossibilità di determinare il momento iniziale del processo causale o, qualora non fosse possibile, proseguire le indagini allo scopo di acquisire ulteriori prove per determinare, in applicazione della teoria scientifica scelta, il periodo corrispondente alle esposizioni alla sostanza nociva che presentavano un nesso di causalità con la patologia in questione, e individuare le persone responsabili delle misure di sicurezza nello stesso periodo. Ora, nel caso di specie, la decisione di archiviare il procedimento si fonda su un ragionamento circolare, secondo il quale in ragione della pluralità di persone responsabili delle misure di sicurezza, era necessario individuare il momento iniziale del processo causale, ma, a causa di questa pluralità, era impossibile individuare tale momento» C.EDU, sez. I, sent. 27 marzo 2025, *Laterza e D'Errico c. Italia*, par. 49. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

della teoria scientifica applicabile, in un caso di contestazione di omicidio colposo per esposizione industriale all'asbesto²⁴.

Dall'esame specialmente delle sentenze *Smaltini c. Italia* e *Cordella e altri c. Italia*, si evincono alcuni profili teorici – taluni condivisibili, talaltri meno – dell'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo alle *positive obligations in criminal law* nella materia ambientale.

Rispetto a quelli maggiormente condivisibili, deve sottolinearsi l'irruzione di una diversa prospettiva relativamente alle problematiche, in particolare, dell'inquinamento dell'acciaieria ionica e, in generale, del governo della *risk society*: quella degli obblighi positivi, che pone al centro l'operato delle istituzioni più che la responsabilità di natura penale degli individui. Se il problema venisse inquadrato nel diritto alla vita, la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiederebbe l'accertamento del nesso di causalità tra l'inquinamento e la morte di una o più persone; accertamento tuttavia molto difficile perché occorrerebbe verificare la causalità individuale (e, quindi, per semplificare, la causazione di quella patologia proprio a seguito di quella esposizione). Leggendo invece la vicenda alla luce del diritto alla vita privata, il problema si attenua, perché è sufficiente fermare l'accertamento causale allo stadio generale, di esistenza di una legge scientifica di copertura che descriva il rapporto di causa esistente tra una tipologia di esposizione e una tipologia di patologia. In tal modo, viene superata l'irrimediabile difficoltà di dimostrazione del profilo della causalità singolare e si rileggono (come peraltro dovrebbe essere) gli studi epidemiologici quali indicatori per interventi a livello legislativo e governativo. L'esito è quello di (auspicabilmente) produrre una responsabilizzazione dello Stato, imponendogli di trovare il compromesso il più alto possibile tra esigenze di produzione e di protezione²⁵.

Quanto agli aspetti meno condivisibili, suscita perplessità l'interpretazione dell'art. 8 CEDU, specie in rapporto all'art. 2 CEDU.

Ovviamente, nella giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, qualora la vittima sia deceduta occorre provare il nesso di causa tra l'inquinamento e la morte²⁶. Quando, diversamente, la vita è stata solamente messa in pericolo tale accertamento non è imposto²⁷. Se infatti il danno ambientale prodotto non ha avuto esiti letali, ma presenta

²⁴ Cass. pen., sez. IV, sent. n. 40243 del 2.12.2025 (dep. 15.12.2025). Con nota di S. ZIRULIA, *Morti di amianto alla Montefibre. La Cassazione annulla in parte l'assoluzione di un direttore di stabilimento richiamando gli obblighi positivi di tutela della vita ex art. 2 Cedu*, in *Sist. pen.*, 6.03.2026, p. 1. L'Autore sottolinea trattarsi della prima occasione nella quale i supremi giudici si sono avvalsi della categoria delle *procedural obligations in criminal law* nella motivazione di annullamento di una sentenza con doppia conforme assolutoria rispetto alla interpretazione del criterio del consenso sulla legge scientifica rilevante.

²⁵ Cfr. S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA*, cit., pp. 144-145.

²⁶ Il *leading case* in materia è C.EDU, Grande Camera, sent. 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turchia*. Con note di D. XENOS, *Asserting the Right to Life (Article 2, ECHR) in the Context of Industry*, in *German Law Journal*, n. 3/2007, pp. 231-253 e di A. GERRY, *Oneryildiz v Turkey*, in *European Human Rights Law Review*, n. 2/2005, pp. 203-212.

²⁷ Per una vicenda attinente al rischio di contrarre una malattia v. C.EDU, sent. 9 giugno 1998, *L.C.B. c. Regno Unito*.

comunque un certo rilievo (quindi, a meno che non abbia scarso impatto²⁸ e tenendo a mente che rimane comunque di difficile prova²⁹), si attiva la protezione offerta dal diritto al “benessere” sancito dall’art. 8 CEDU. Quest’ultimo si colloca quindi in un rapporto scalare o, meglio, di «sussidiarietà»³⁰, rispetto al diritto alla vita compendiato nell’art. 2 CEDU e, a propria volta, si presta a ricomprendere situazioni molto diverse, in virtù delle nozioni così duttili che contiene (in esso si ritrovano, infatti, sì la salute, ma anche, come visto, il domicilio e la corrispondenza).

Dall’analisi del caso *Cordella e altri c. Italia* si deduce perciò l’esistenza di un problematico intreccio tra gli artt. 8 e 2 CEDU, dinnanzi a una situazione di inquinamento ambientale che arrechi nocumento ai beni vita e salute delle persone in un contesto di incertezza sulla sussistenza di un rapporto di causalità tra la prima e il secondo³¹.

Mentre l’art. 8 CEDU conosce infatti numerose eccezioni, allo stesso modo degli altri principi che seguono nella CEDU (segnatamente, gli artt. 9-11 CEDU³²), così non è per l’art. 2 CEDU, che impone una tutela assoluta. Da questo punto di vista, la protezione della vita privata meglio si presta, per la sua minore rigidità, alla tutela del bene giuridico ambiente, lasciando, in effetti, agli Stati Membri la possibilità di svolgere un bilanciamento tra gli interessi confliggenti in questo ambito e riservando alla Corte EDU un sindacato sulla ragionevolezza di siffatto intervento statuale (attraverso una ponderazione del margine di apprezzamento così rimesso ai Paesi Parte stessi). Tale esame mantiene dunque una certa flessibilità e adattabilità alle esigenze del caso concreto. Cionondimeno, occorre osservare che, allo stesso tempo, consegna una potenziale arbitrarietà nelle mani dei giudici di Strasburgo, che si accompagna necessariamente a una imprevedibilità del loro sindacato. Le maglie larghe dell’art. 8 CEDU assicurano del resto alla Corte EDU un *raggio di azione* più ampio e, altresì, generano maggiore *incertezza applicativa*.

²⁸ Cfr. C.EDU, sez. I, 22 maggio 2003, *Kyrtatos c. Grecia*. In tale procedimento i ricorrenti sostenevano che lo sviluppo urbano nella parte sud-orientale della località ove vivevano avesse portato alla distruzione dell’ambiente fisico (cioè la palude adiacente alla loro proprietà, cosicché l’area in cui si trovava la loro casa aveva perso tutta la sua bellezza paesaggistica) e, inoltre, avesse influenzato negativamente la loro esistenza (nel senso dell’inquinamento ambientale causato dai rumori e dalle luci notturne provenienti dalle attività delle aziende che operavano nella zona). Con particolare riguardo alle immissioni di cui al secondo aspetto della doglianza, la Corte EDU ha fatto proprio, *mutatis mutandis*, il brocardo latino *de minimis non curat praetor*, sostenendo che difettesse un pregiudizio sufficientemente significativo del diritto alla vita privata tale da ingenerare una violazione dell’art. 8 CEDU. Segnatamente, ha affermato quanto segue: «As regards the second limb of the complaint, the Court is of the opinion that the disturbances coming from the applicants’ neighbourhood as a result of the urban development of the area (noises, night-lights, etc.) have not reached a sufficient degree of seriousness to be taken into account for the purposes of Article 8» C.EDU, sez. I, 22 maggio 2003, *Kyrtatos c. Grecia*, par. 54.

²⁹ Sulla complessità di dimostrare il grado di lesione v., *inter alia*, C.EDU, sez. V, 10 febbraio 2011, *Dubetska e altri c. Ucraina*.

³⁰ Così S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA*, cit., p. 149.

³¹ *Ivi*, p. 151.

³² Per una lettura congiunta v. A. GALLUCCIO, *Profili generali sugli artt. 8-11*, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2022, pp. 320-327.

La duttilità della declaratoria di violazione del diritto alla vita privata, che non impone “automaticamente” obblighi di tutela penale, affranca i giudici di Strasburgo dalle conseguenze derivanti da una declaratoria di violazione dell’art. 2 CEDU, che invece li prevede pressoché sempre (tanto che ora sono pretesi pure per ipotesi di responsabilità meramente colposa³³). Conseguentemente, la *poliedricità* degli aspetti da considerare nel bilanciamento (come le spesso contrapposte esigenze di garanzia della occupazione e della salute) si riflette nella *disponibilità* di strumenti di protezione fra loro diversi, non richiedendosi meccanicamente il ricorso a quello del diritto penale³⁴.

In dottrina, sono state mosse critiche alla decisione della Corte EDU nel caso *Cordella e altri c. Italia* rispetto all’affermata violazione dell’art. 8 CEDU in luogo dell’art. 2 CEDU³⁵.

In particolare, le censure si concentrano sul mancato riconoscimento di un *breach* del diritto alla vita, enfatizzando a tal fine la sufficienza della *potenzialità*, nel senso di messa in pericolo, della lesione del relativo interesse giuridico. Eppure, sembra doversi propendere per una diversa tesi, secondo la quale sia l’*incertezza scientifica* sia la *dimensione megalitica* dei problemi sottesi alla gestione dell’ex ILVA giustificano la *prudenza* dei giudici di Strasburgo. Già nel caso *Smaltini c. Italia*, come visto, si era condivisibilmente eretta una barriera avverso la pretesa della sanzione penale di provenienza della Convenzione EDU in assenza di un accertamento del rapporto di causa tra inquinamento e morte, parametrato sul concetto di conoscenza scientifica disponibile³⁶. Tale approccio, letto in una dimensione di incolumità pubblica e non più individuale, come nel caso *Cordella e altri c. Italia*, riguarda anche la scelta della norma della CEDU da ritenere applicabile alla vicenda in giudizio. Propendendo infatti per la protezione della vita privata si lascia più spazio allo Stato. Per così dire, la *sussidiarietà del diritto* (art. 8 CEDU) informa la *sussidiarietà della imposizione* (non penale). Sicché, la consapevolezza della difficoltà di discernere i singoli decorsi causali e l’opportunità di lasciare allo Stato la scelta in favore della soluzione più adeguata al caso concreto³⁷

³³ Sul punto, volendo, v. G. BONDI, *Colpa penale e telemedicina nel quadro degli obblighi di incriminazione nella CEDU*, in *federalismi.it*, n. 33/2025, p. 280 ss. e ID., *La tutela penale dell’art. 2 CEDU nelle attività a rischio base consentito: la colpa grave come limite soggettivo?*, in *Cass. pen.*, n. 10/2023, p. 3395 ss.

³⁴ In senso favorevole v. S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA*, cit., pp. 152-154. Per un’interpretazione parzialmente contraria, in riferimento all’art. 13 CEDU, che ritiene attivabili le *substantive obligations* e le *procedural obligations in criminal law* anche per violazione dell’art. 8 CEDU v. G. D’AVINO, *La tutela ambientale tra interessi industriali strategici e preminenti diritti fondamentali (art. 8 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2016-2020)*, Padova, 2020, pp. 757-762.

³⁵ Cfr. D. VOZZA, *Oltre la giustizia penale*, cit., p. 717 ss. e S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA*, cit., p. 154 ss. Vi coglie un «approccio regressivo» dei giudici di Strasburgo specie con riferimento al diritto all’informazione sui rischi ambientali per la salute ex art. 2 CEDU R.M. BARATTI, *Business and Human Rights nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani in materia di ambiente*, cit., p. 60 ss.

³⁶ Cfr. C.EDU, sez. IV, sent. 16 aprile 2015, *Smaltini c. Italia*, par. 60.

³⁷ Sulla difficoltà, anche in senso penalistico, di tale operazione v. P. SEVERINO, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1/2018, p. 190 ss. e D. PULITANÒ, *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso ILVA*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1/2013, p. 44 ss.

(fermo il sindacato dei giudici di Strasburgo su come essa viene raggiunta³⁸) finiscono per allontanare dall'uso simbolico e strabordante della pena e non possono quindi che essere salutati favorevolmente.

Le eventuali difficoltà in termini di rispondenza statale rispetto al *dictum* delle sentenze della Corte EDU che in ipotesi ne conseguono (e che effettivamente si verificano, come dimostrato dalla presa d'atto dei mancati progressi delle autorità pubbliche nazionali nella gestione dell'ex ILVA nel caso *Ardimento e altri c. Italia*) rimangono certamente serie, ma si pongono su un piano diverso rispetto a quello qui trattato, di natura non sostanziale bensì procedurale (nel senso della Convenzione EDU): quello dell'architettura del procedimento successivo alla sentenza dei giudici di Strasburgo, con l'esecuzione affidata al Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 46 CEDU³⁹. Tale constatazione non significa però che debba sostenersi l'irrilevanza delle sentenze in questione; anzi, con ogni probabilità gli interventi legislativi nazionali sono spesso influenzati, se non proprio guidati, dalle stesse⁴⁰.

³⁸ Per un caso ove si è ritenuto che la regolamentazione statale fosse stata adeguata v. C.EDU, Grande Camera, 8 luglio 2003, *Hatton e altri c. Regno Unito*. Con nota di H. POST, *The Judgment of the Grand Chamber in Hatton and Others v. the United Kingdom or: What is left of the 'indirect' right to a healthy environment?*, in *Non-State Actors and International Law*, n. 4/2004, pp. 135-157. Il caso riguarda il modo in cui i ricorrenti erano stati colpiti dall'attuazione, in termini normativi, del nuovo regime di regolamentazione dei voli notturni dell'aeroporto di Heathrow del 1993 e, quanto alle conseguenze di fatto, dal rumore provocato dagli aerei e dalle relative ripercussioni. Ricostruendo come era intervenuto lo Stato, la Corte EDU ha escluso che vi fosse stata violazione dell'art. 8 CEDU. In particolare, ha valorizzato: la mancanza di irregolarità a livello nazionale; la possibilità lasciata ai Paesi Parte di bilanciare il diritto alla vita privata con altri interessi della comunità di carattere economico; l'esistenza di un margine di apprezzamento per gli Stati Membri in tale ambito; le restrizioni comunque applicate ai voli a livello di disciplina aeroportuale; il costante monitoraggio della situazione su iniziativa delle autorità pubbliche preposte; la pubblicazione di un *Consultation Paper* ad opera del Paese Parte. Peraltro, pare utile sottolineare che i giudici di Strasburgo hanno distinto siffatta vicenda da quella di un altro caso, ove il margine di apprezzamento era da ritenersi ridotto in ragione della opzione statale per sanzioni di natura penale: «However, the sleep disturbances relied on by the applicants did not intrude into an aspect of private life in a manner comparable to that of the criminal measures considered in *Dudgeon* to call for an especially narrow scope for the State's margin of appreciation (see *Dudgeon*, cited above, p. 21, § 52, and paragraph 102 above)» C.EDU, Grande Camera, 8 luglio 2003, *Hatton e altri c. Regno Unito*, par. 123. Sull'importanza dell'incertezza scientifica nella valutazione riguardante il processo decisionale nazionale v. V. STOYANOVA, *Causation between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, n. 2/2018, p. 23.

³⁹ In proposito v. A. SACCUCCI, *La protezione dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in G. CATALDI, N. NAPOLETANO, A. CALIGIURI (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa*, Padova, 2010, pp. 493-534.

⁴⁰ In generale, sulla giurisprudenza in ambito ambientale e la l. n. 68 del 2015, in senso positivo v. V. MANCA, *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu*, cit., pp. 268-270. Per delle riserve in proposito v., invece, S. ZIRULIA, *Diritti umani e responsabilità colposa*, in M. DONINI (a cura di), *Enciclopedia del Diritto. I tematici*, 2. *Reato colposo*, Milano, 2021, pp. 401-402, il quale ritiene maggiormente rispondente ai desiderata CEDU il recente progetto di riforma in materia di diritto penale agroalimentare. Per delle ulteriori perplessità in chiave di Convenzione EDU circa il rapporto tra le nuove fattispecie di delitti ambientali e l'inquinamento di lungo corso e le malattie lungolatenti v. E. MAZZANTI, *La protezione penale dell'ambiente come diritto umano*, cit., p. 16. In particolare, sul ruolo della decisione nel caso *Cordella e altri c. Italia* rispetto al c.d. "decreto crescita" v. G. D'AVINO, *La tutela ambientale tra interessi industriali strategici e preminenti diritti*

Da quanto appena visto, emerge che la “*transizione*” dall’art. 2 CEDU all’art. 8 CEDU, e quella riguardante i relativi obblighi positivi, si verifica anche, e soprattutto, nel campo delle attività a rischio base lecito, laddove permanga un’incertezza sulla legge scientifica di copertura e sull’accertamento della sua validità nel caso sottoposto a giudizio⁴¹.

Lo “*slittamento*” da un diritto all’altro, finalizzato ad offrire comunque, pur nelle difficoltà di accertamento della dinamica etiologica, un margine di protezione rispetto a quanto manifestatosi nella vicenda concreta al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo è un dato non infrequente. Ciò può ravvisarsi dall’esame del caso *Taşkin e altri c. Turchia*⁴².

I fatti attenevano ai permessi concessi dalle autorità pubbliche turche a un’impresa che svolgeva attività di estrazione d’oro in una miniera ricorrendo alla tecnica della lisciviazione con cianuro di sodio. Secondo i ricorrenti, residenti della città dove aveva sede la miniera, nonché degli abitati limitrofi, ciò aveva causato un rischio per la loro incolumità.

I giudici di Strasburgo, interpellati rispetto alla violazione, per quanto qui interessa, con riferimento alla protezione della vita privata, hanno ricordato che tale disposizione è posta a tutela di situazioni ove si verifichi un grave inquinamento ambientale, laddove questo pregiudichi il benessere degli individui e impedisca loro di godere della propria abitazione in modo tale da incidere negativamente sulla loro vita privata e familiare, senza tuttavia mettere in serio pericolo la loro salute. Prova di siffatto pregiudizio può essere ricavata anche da una procedura di valutazione ambientale. Dunque, l’esame della violazione dell’art. 8 CEDU consta in particolare di due aspetti: la bontà delle motivazioni addotte dalle autorità pubbliche nazionali per giustificare l’attività svolta e la correttezza dell’*iter* procedurale per accertarsi che sia stata data giusta importanza agli interessi individuali.

La Corte EDU, in questo frangente, ha affermato la responsabilità della Turchia per violazione del diritto alla vita privata, anche basandosi sulle decisioni delle corti nazionali, che erano intervenute ritenendo la proroga del permesso di estrazione contraria all’interesse pubblico. Tale conclusione è stata raggiunta senza però alcun accertamento circa l’esistenza di un collegamento causale tra l’attività estrattiva e il pregiudizio lamentato dal ricorrente⁴³.

fondamentali (art. 8 CEDU), cit., p. 741.

⁴¹ Tale constatazione si giova, come nella vicenda analizzata, delle risultanze dalle pronunce precedenti delle corti nazionali, oltre che delle allegazioni di parte.

⁴² C.EDU, sez. III, sent. 10 novembre 2004, *Taşkin e altri c. Turchia*.

⁴³ «In the instant case, the Court notes that the authorities’ decision to issue an operating permit for the Ovacik gold mine was annulled by the Supreme Administrative Court (see paragraph 26 above). After weighing the competing interests in the present case against each other, the latter based its decision on the applicants’ effective enjoyment of the right to life and the right to a healthy environment and concluded that the permit did not serve the public interest (ibid.). In view of that conclusion, no other examination of the material aspect of the case with regard to the margin of appreciation generally allowed to the national authorities in this area is necessary. Consequently, it remains for the Court to verify whether, taken as a

Evidente quindi l'aver ritenuto la mera presenza di rischi insiti nella condotta industriale come sufficiente per una pronuncia di condanna di mancato rispetto delle *positive obligations*. Quello che più rileva è appunto che la disposizione utilizzata è stata quella dell'art. 8 CEDU, *completamente pretermettendo* quella dell'art. 2 CEDU. Tale opzione ermeneutica ha permesso ai giudici di Strasburgo di uscire dalle strettoie rappresentate dalla prova della causalità⁴⁴ e ha anche evitato qualsivoglia riferimento ad esigenze di tutela penale.

Nell'ambito degli obblighi positivi scaturenti dal diritto all'ambiente, caratteristico del *modus operandi* della Corte europea dei diritti dell'uomo è il caso *Di Sarno e altri c. Italia*⁴⁵.

In questo procedimento, veniva sottoposto al vaglio dei giudici di Strasburgo il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania durante la nota "crisi" che aveva colpito la Regione soprattutto nel 2007/2008 e, in particolare, la scarsa diligenza delle autorità giudiziarie italiane nel perseguire i responsabili di tale situazione.

La Corte EDU, nel ricostruire la normativa applicabile, ha in particolare menzionato il principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea⁴⁶, secondo il quale la mancanza di certezza delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento non può giustificare il fatto che lo Stato Membro (dell'UE) ritardi l'adozione di misure effettive e proporzionate volte a prevenire il rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente. Ha inoltre rilevato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ne dà applicazione non tanto in materia ambientale (benché solo a questa la disposizione faccia riferimento in senso letterale), quanto piuttosto, se non specialmente, in quella sanitaria⁴⁷.

whole, the decision-making process was conducted in a manner which complied with the procedural guarantees in Article 8» C.EDU, sez. III, sent. 10 novembre 2004, *Taşkın e altri c. Turchia*, par. 117.

⁴⁴ Sul rilievo (ma non la decisività) della violazione della normativa nazionale per quanto concerne l'esistenza di obblighi positivi di tutela penale v. V. STOYANOVA, *Causation between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights*, cit., p. 22.

⁴⁵ C.EDU, sez. II, sent. 10 gennaio 2012, *Di Sarno e altri c. Italia*. Con note di V. CARDINALE, *Il caso Di Sarno et a. contro Italia: riflessioni sul rapporto tra tutela dell'ambiente, diritto alla salute e gestione dei rifiuti*, in *federalismi.it*, n. 4/2013, pp. 1-17 e M. FERRARA, *La sentenza "Di Sarno e altri c. Italia": un ulteriore passo avanti della Corte di Strasburgo nell'affermazione di obblighi di protezione dell'ambiente*, in *La Comunità internazionale*, n. 1/2013, pp. 161-177.

⁴⁶ Sulla tendenza a fare riferimento alla legislazione dell'Unione europea v. E. MAZZANTI, *La protezione penale dell'ambiente come diritto umano*, cit., p. 6 e pp. 11-13. L'Autore ritiene che l'emergenza rifiuti in Campania abbia rappresentato un «banco di prova per il dialogo tra UE e CEDU».

⁴⁷ «In virtù del principio di precauzione, di cui all'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la mancanza di certezza allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento non può giustificare il fatto che lo Stato ritardi l'adozione di misure effettive e proporzionate volte a prevenire il rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente. La giurisprudenza comunitaria ha applicato questo principio soprattutto nelle cause riguardanti la salute, mentre il trattato enuncia il principio soltanto per quanto riguarda la politica della Comunità in campo ambientale. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ("CJCE"), allorché "esistono incertezze sull'esistenza o sulla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere misure senza dover attendere che siano pienamente dimostrate la realtà e la gravità di questi rischi" (CJCE, 5 maggio 1998, Regno

Per ciò che concerne gli obblighi positivi e negativi, i giudici di Strasburgo hanno ricordato come la distinzione tra i due non sia netta e, anzi, vi sia un certo grado di sovrapposizione tra di essi. Inoltre, hanno ribadito che i Paesi Parte sono gravati dal dovere sia di mettere in atto una regolamentazione idonea alle specificità della attività in oggetto (specie se pericolosa), soprattutto al livello del rischio che potrebbe derivarne, sia, con riferimento alle *procedural obligations*, di assicurare il pubblico accesso alle informazioni, cosicché i cittadini abbiano modo di valutare tale rischio.

Per ciò che si riferisce al rapporto tra evidenze scientifiche e salute delle persone, sulla scorta delle conclusioni opposte degli studi depositati dalle parti sul nesso di causalità tra l'esposizione ai rifiuti e l'aumento del rischio di sviluppare patologie quali tumori o malformazioni congenite, la Corte EDU ha sostenuto di non poter concludere nel senso dell'esistenza di una minaccia per la vita e la salute dei ricorrenti, così *distinguendosi* in maniera chiara dai giudici di Lussemburgo che avevano invece stabilito il contrario (nella sentenza C-297/08, riguardante la medesima vicenda). Non trattandosi dunque di una responsabilità per eventi lesivi o mortali, ha inquadrato la vicenda nell'art. 8 CEDU, in luogo dell'art. 2 CEDU (pur evocato dai ricorrenti), ed è giunta ad affermare una condanna dello Stato Membro per l'incapacità dello stesso di porre rimedio alla situazione di emergenza, ritenendo invece assolto il dovere di pubblicità degli studi (con riferimento a quelli del Dipartimento della protezione civile resi noti nel 2005 e nel 2008).

La decisione assunta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in questo frangente pare rappresentare in maniera lampante la *diversità del suo vaglio* rispetto a quello della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il secondo, infatti, è radicato nella previsione del principio di precauzione nel testo di un Trattato e in una giurisprudenza estensiva in proposito oramai consolidata. Tale distinzione permette così di ritenere che i giudici di Strasburgo mantengano un *approccio meno invasivo* e più propenso all'*attenta ponderazione delle evidenze scientifiche*, non essendo disposti, in siffatti contesti di incertezza, a cedere alla spinta precauzionista, se confrontati con gli omologhi eurounitari. In questo senso, ancora una volta l'art. 8 CEDU permette di offrire una protezione adeguata, senza imporre l'elezione di un indirizzo scientifico piuttosto che un altro in un contesto di generale mancanza di accordo tra gli esperti, che sarebbe invece necessaria qualora si imponesse l'accertamento del nesso di causalità rispetto a morti o lesioni.

Ulteriormente, la Corte EDU talvolta considera doglianze espresse in contesti di attività pericolose riferite all'art. 2 CEDU nell'ottica, invece, dell'art. 8 CEDU. Questo è avvenuto, tra l'altro, nella pronuncia nel caso *Tătar e altri c. Romania*⁴⁸. Così ragionando,

Unito/Commissione, Aff C-180/96, Rec. I-2265 e CJCE, 5 maggio 1998, National Farmer's Union, C-157/96, Rec. I-2211)» C.EDU, sez. II, sent. 10 gennaio 2012, *Di Sarno e altri c. Italia*, par. 75. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

⁴⁸ C.EDU, sez. III, sent. 27 gennaio 2009, *Tătar e altri c. Romania*. Con nota di D.L. SHELTON, *Tătar C. Roumanie*, App. No. 67021/01, in *American Journal of International Law*, n. 2/2010, pp. 247-253. Nell'occasione, è stata decisa una riqualificazione d'ufficio del parametro CEDU, dal diritto alla vita al diritto alla vita privata. La vicenda riguardava la denuncia presentata da una persona che riteneva che l'aggravamento della propria salute dipendesse dall'utilizzo fatto da una società partecipata pubblica, nei pressi della quale si trovava la

i giudici di Strasburgo operano un *allargamento* del perimetro degli obblighi positivi afferenti al diritto alla vita⁴⁹, pur *mantenendo fermo* il distinguo in termini di prova del nesso di causalità e di gravità della violazione che intercorre tra esso e il diritto alla vita privata⁵⁰.

In proposito, vi è chi registra un abbassamento del limite per la dimostrazione di una inosservanza della CEDU trattandosi di censure relative alle *procedural obligations* senza che sia necessaria la prova né del rischio né del danno⁵¹. Invero, tale constatazione pare eccessiva. Non si può non tenere da conto che la disposizione della Convenzione EDU presa in esame è e rimane l'art. 8, la cui violazione non importa l'insorgere, in tali contesti, di obblighi positivi di tutela penale, ma si assesta sul dovere di un intervento a livello statale di tipo civilistico e o amministrativo. Permane quindi una tendenziale linearità di giudizio: solo alla *certezza del danno* per la salute consegue l'attivazione del massimo presidio di cui all'art. 2 CEDU.

Ancora, non è secondario l'aspetto della pronuncia attinente al ruolo dello Stato con riguardo al privato affidatario di un servizio pubblico, concernente, in questa vicenda, le varie fasi di gestione dei rifiuti. La Corte EDU ha infatti stabilito che il dovere di vigilanza delle autorità pubbliche si estende anche a quanto svolto dall'operatore non statale.

A ben vedere, ciò costituisce un'estrinsicazione della responsabilizzazione dello Stato Membro, che viene chiamato a proteggere i principi della CEDU anche per ciò che si riferisce alle attività dei privati e, in specie, delle imprese (per quanto in un ambito

sua abitazione, della tecnica di estrazione mineraria della lisciviazione con cianuro di sodio (la stessa del caso *Taskin e altri c. Turchia*, v. *supra*). In particolare, è stato affermato che, pur nell'importanza degli studi statistici basati su elementi "sufficienti" e "convincenti" in relazione all'accertamento delle "malattie moderne" in contesti di incertezza scientifica, non era stato dimostrato il nesso di causalità tra l'esposizione a certe dosi di cianuro di sodio e l'aggravamento dell'asma che affliggeva il ricorrente: «En l'absence d'éléments de preuve à cet égard, la Cour pourrait éventuellement se livrer à un raisonnement probabiliste, les pathologies modernes se caractérisant par la pluralité de leurs causes. Cela serait possible dans le cas d'une incertitude scientifique accompagnée d'éléments statistiques suffisants et convaincants. La Cour considère cependant qu'en l'espèce l'incertitude scientifique n'est pas accompagnée d'éléments statistiques suffisants et convaincants. Le document réalisé par un hôpital de Baia Mare et attestant un certain accroissement du nombre des maladies des voies respiratoires ne suffit pas, à lui seul, à créer une probabilité causale. La Cour constate donc que les requérants n'ont pas réussi à prouver l'existence d'un lien de causalité suffisamment établi entre l'exposition à certaines doses de cyanure de sodium et l'aggravation de l'asthme» C.EDU, sez. III, sent. 27 gennaio 2009, *Tătar e altri c. Romania*, parr. 105-106. Nonostante ciò, è stata rilevata una inosservanza dell'art. 8 CEDU per la passività delle autorità nazionali rumene nel fornire informazioni alla cittadinanza.

⁴⁹ Il riferimento qui è a quanto affermato in C.EDU, Grande Camera, sent. 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turchia* e C.EDU, sez. I, sent. 20 marzo 2008, *Budayeva e altri c. Russia*. Trattasi in effetti di un ampliamento dello spettro di tutela offerto dalla Convenzione EDU. Cfr. M. FERRARA, *La sentenza "Di Sarno e altri c. Italia"*, cit., pp. 163-164.

⁵⁰ Parla di «un'astratta situazione di rischio e [della] presunzione che questa sia idonea a pregiudicare il godimento del diritto alla vita privata e familiare» M. FERRARA, *La sentenza "Di Sarno e altri c. Italia"*, cit., p. 167.

⁵¹ Si arriva così a delineare «una responsabilità oggettiva a carico dello Stato, per i pericoli derivanti dall'esercizio di attività pericolose» *ivi*, p. 172.

assai prossimo a quello di rilievo direttamente pubblicistico, trattandosi di un *public service*).

Alla luce dell'insieme delle pronunce soprarichiamate, può dirsi che l'art. 8 CEDU è l'autentico *baricentro* dell'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia ambientale. In particolare, affinché possa ritenersi sussistente una violazione del sotteso principio occorre che siano integrati due requisiti.

In primis, deve trattarsi di un *severe environmental pollution* con ripercussioni sulle persone fisiche, tale da incidere in modo significativo sul godimento della vita privata e familiare, oltre che del domicilio. A tal fine, l'ingerenza deve superare una soglia minima di gravità, valutata alla luce dell'intensità del fenomeno, oltre che delle conseguenze fisiche e psicologiche.

In secundis, tale pregiudizio deve essere causalmente correlato agli effetti patiti dalle vittime, quantomeno secondo evidenze di carattere epidemiologico. Altrimenti, laddove si sia in presenza di un certo tasso di *scientific uncertainty*, non può affermarsi alcun conflitto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ciò detto, non può non sottolinearsi come il *quid probatorio* richiesto per affermare la inosservanza dell'art. 8 si pone su un gradino assai più basso rispetto all'art. 2 CEDU. A fronte di questa maggiore facilità applicativa, lo stesso non risulta però circondato di presidi altrettanto invasivi, come, su tutti, il ricorso al diritto penale. Infatti, non trattandosi di proteggere il bene vita, non si riscontra, nelle sentenze citate, l'imposizione di obblighi positivi di tutela penale, né sostanziali né procedurali.

Questa opzione non deve però far propendere per la conclusione che la Corte EDU esprima una preferenza per una minore garanzia di tutela: la declaratoria di violazione dell'art. 8 CEDU si accompagna nondimeno ad una pretesa di informazione dei cittadini, specie nei contesti di incertezza scientifica.

Inoltre, come visto, essa lascia ampi margini di intervento ai giudici di Strasburgo, i quali si riservano di valutare il bilanciamento operato dallo Stato tra il *well-being* dei cittadini e la produzione industriale, oltre che di censurare il dovere di vigilanza delle autorità pubbliche rispetto alle imprese private che svolgano attività a rischio base consentito.

Ciò ha portato a rilevare come venga solitamente affidata alle autorità pubbliche *più vicine* alle vicende oggetto di giudizio l'opzione per quale strumento adottare in concreto (pur scontando questo un certo grado di ineffettività, che va comunque imputato al meccanismo esecutivo delle sentenze dei giudici di Strasburgo da parte del Comitato dei Ministri, come detto *supra*). Così operando, si interiorizza una metodologia maggiormente organica e meno rigida nella soluzione di problemi densi di complessità, salvaguardando da una potenziale espansione oltremisura della dimensione punitiva, altrimenti trainata da una spinta spiccatamente precauzionistica.

2. La sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia e la svolta verso l'art. 2 CEDU.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sugli obblighi positivi afferenti al diritto all'ambiente ha recentemente subito una significativa evoluzione, nel caso *Cannavacciuolo e altri c. Italia*⁵².

Segnatamente, i giudici di Strasburgo sono stati aditi in relazione alla nota vicenda riguardante lo sversamento, l'interramento illegale e l'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani, spesso seguiti dal loro incenerimento, verificatisi nel territorio situato tra la provincia di Napoli e l'area sudoccidentale di quella di Caserta⁵³.

La Corte EDU, nel ricostruire le prove esistenti, la normativa e l'applicazione di quest'ultima, ha in particolare preso in considerazione le disposizioni di diritto penale esistenti in Italia e i procedimenti penali celebrati con riguardo al fenomeno di cui sopra nel Distretto di Napoli. Con specifica attinenza all'art. 2 CEDU, ha ricordato che i Paesi Parte sono gravati da un obbligo positivo di tutela del diritto alla vita, rispetto sia a un evento morte sia a un rischio per la vita stessa, ivi compreso nelle aree di attività a rischio consentito (come anche per la gestione di rifiuti). Ha altresì rammentato che la violazione della norma in parola dipende dalla esistenza di un rischio reale e imminente per la vita del quale le autorità nazionali sapevano o avrebbero dovuto sapere. In questo frangente, assume rilevanza accertarsi se, date le circostanze del caso, lo Stato aveva fatto tutto quanto poteva essergli richiesto per impedire che la vita del ricorrente venisse messa in pericolo in maniera evitabile⁵⁴. Ulteriormente, ha ribadito che occorre predisporre un quadro legislativo e amministrativo finalizzato a fornire un'efficace deterrenza contro le minacce per il diritto alla vita, nel quale, pur essendo lasciato al Paese Parte la scelta del mezzo di protezione, le autorità pubbliche devono agire tempestivamente, in modo appropriato e coerente; tra le altre misure preventive, il diritto all'informazione ha uno speciale rilievo⁵⁵.

⁵² C.EDU, sez. I, sent. 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*. Con note di A. CARUSO, (Non) "C'è tempo": l'estintore Europeo e i frutti dell'Ottobrata sulla "Terra dei fuochi", in *Iuspenale*, 29.12.2025, p. 1; N. MAFFEI, Verso una dimensione ambientale del diritto alla vita? Dalla Corte EDU una pronuncia storica nel caso *Cannavacciuolo and Others v. Italy*, in *Dir. comp.*, 27.03.2025, pp. 1-7; L. ACCONCIAMESSA, Con una sentenza storica, ma a tratti contraddittoria, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per violazione del diritto alla vita nel caso sulla Terra dei fuochi, in *eurojus*, 10.03.2025, pp. 1-10; T. SCOVAZZI, Terra dei fuochi: una sentenza memorabile per l'eccezionalità dei dati di fatto, in *Riv. giur. amb.*, n. 62/2025, pp. 1-4; e S. ZIRULIA, Terra dei Fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza, in *Sist. pen.*, n. 2/2025, pp. 139-147. Si veda, altresì, F. DE SANTIS DI NICOLA (a cura di), *CEDU e "Terra dei fuochi"*. A proposito della sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, Napoli, 2025.

⁵³ Cfr. SESTA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA, *Relazione sulla Campania*, 28.02.2018, p. 195.

⁵⁴ Il riferimento implicito è al c.d. *Osman test*, di cui a C.EDU, Grande Camera, sent. 28 ottobre 1998, *Osman c. Regno Unito*. Con nota di M. LUNNEY, *A Tort Lawyer's View of Osman v United Kingdom*, in *King's College Law Journal*, n. 2/1999, p. 238 ss. In tema v. F. C. EBERT, R. I. SIJNENSKY, *Preventing violations of the right to life in the European and the inter-American human rights systems: from the Osman test to a coherent doctrine on risk prevention?*, in *Human Rights Law Review*, n. 2/2015, p. 343 ss.

⁵⁵ Cfr. C.EDU, sez. I, sent. 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, parr. 375-382.

La Corte EDU, in virtù dei principi tratteggiati, ha analizzato i profili di cui all'art. 2 CEDU, considerando, *in primis*, se le autorità fossero obbligate a proteggere le vite dei ricorrenti e, *in secundis*, se avessero adottato misure adeguate ai fatti.

Quanto al primo profilo, i giudici di Strasburgo hanno distinto quello della “Terra dei fuochi” da altri casi ove erano stati chiamati a pronunciarsi, per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché non concerneva una specifica area geografica o sostanza, bensì un inquinamento complesso e diffuso verificatosi principalmente su terreni di privati. In secondo luogo, poiché non afferiva ad attività rischiose lecite (quali le attività industriali) e disciplinate, spiegando che qui si era in presenza di atti di criminalità organizzata, con industrie, imprese e individui operanti al di fuori di qualsiasi ambito regolamentato. Quanto alla sussistenza del nesso causale, rispetto al quale si erano appuntate le difese del Governo, hanno affermato che dalla documentazione disponibile vi era ampia prova della conoscenza in capo alle autorità nazionali dell'esistenza delle attività pericolose quali sversamento e interrimento illegale di rifiuti pericolosi, almeno dall'inizio degli anni '90, se non da prima⁵⁶. Inoltre, il Parlamento era stato informato sin dal 1996 circa l'aumento del tasso di tumori in talune zone della Campania⁵⁷. Nel 2011, la Marina statunitense aveva peraltro adottato delle precauzioni per il proprio personale stanziato nelle aree di Napoli e Caserta⁵⁸.

Sulla scorta di tali elementi, la Corte EDU ha stabilito che vi fosse un rischio per la vita “sufficientemente grave, autentico e accertabile” implicante l'art. 2 CEDU e facente sorgere un dovere di agire da parte delle autorità, e che tale pericolo fosse: “imminente”, in ragione della residenza dei ricorrenti nei comuni interessati per un notevole arco temporale; in atto; onnipresente; inevitabile da decenni; e non cessato a seguito del deposito dei ricorsi. Dunque, non ha ritenuto necessario o appropriato esigere che i ricorrenti dimostrassero il rapporto causale tra l'esposizione a un tipo di inquinamento individuabile, o perfino a una sostanza nociva, e l'insorgenza di una specifica patologia pericolosa per la vita o la morte⁵⁹.

I giudici di Strasburgo si sono esplicitamente riportati al principio di precauzione, sostenendo che, a fronte della consapevolezza di siffatto rischio generale da lungo tempo, l'assenza di certezza scientifica riguardo ai precisi effetti che l'inquinamento può avere avuto sulla salute di un particolare ricorrente non può negare l'esistenza di un dovere di protezione, comprendente la necessità di indagare, identificare e valutare la natura e il livello del rischio. Altrimenti, se si ammettesse che l'incertezza scientifica residua, magari motivata proprio dall'inerzia delle autorità pubbliche, possa escludere l'esistenza stessa del dovere di protezione, si consentirebbe

⁵⁶ Sulla scorta di indagini penali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, segnalazioni di Commissioni parlamentari di inchiesta, censimenti di discariche abusive, consapevolezza in capo al Parlamento della combustione illegale di rifiuti e report di ONG. Cfr. C.EDU, sez. I, sent. 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, par. 387.

⁵⁷ In questo senso, la Prima Commissione di inchiesta del Parlamento aveva sollecitato indagini e negli anni 2004 e 2005 erano stati pubblicati degli studi sull'argomento. Cfr. C.EDU, sez. I, sent. 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, par. 388.

⁵⁸ Cfr. *ivi*, par. 389.

⁵⁹ Cfr. *ivi*, par. 390.

allo Stato di invocare le omissioni ad esso attribuibili per sottrarsi alle responsabilità che gli competono. Ciò equivarrebbe dunque a svuotare di effettività la tutela garantita dall'art. 2 CEDU, trasformando l'inadempimento nazionale in un *escamotage* finalizzato a non ottemperare agli obblighi positivi, qui volti a colmare le lacune conoscitive riguardo al pericolo per la vita dei consociati⁶⁰.

Risolto il primo dei due, la Corte EDU si è quindi concentrata sul secondo profilo, inteso a constatare se lo Stato italiano avesse adottato misure sufficienti per la tutela del diritto alla vita. A tale scopo, ha esaminato le *measures* che seguono: individuazione delle aree inquinate e verifica dei livelli di inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque; gestione dei rischi; svolgimento di indagini sugli impatti sanitari; contrasto allo sversamento, all'interramento e all'incenerimento illegali dei rifiuti; monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine; apertura di indagini penali e procedimenti giudiziari; gestione del ciclo dei rifiuti; e comunicazione di informazioni.

Nello specifico, i giudici di Strasburgo si sono confrontati con le osservazioni governative sulle indagini e i processi e sulle riforme legislative di diritto penale. In questo contesto, hanno riportato le considerazioni della Prima e Terza Commissione di inchiesta sulle problematiche riguardanti l'efficacia del diritto penale ambientale⁶¹, con riguardo: alla presenza in maggior parte di contravvenzioni in luogo di delitti, le prime essendo caratterizzate da ridotta capacità deterrente, da termini prescrizionali brevi, nonché alla inapplicabilità di determinati mezzi di ricerca della prova e di misure cautelari; alla difficile prova della condotta del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, introdotto nel 2001; alla limitata applicazione di quello di incenerimento illeciti di rifiuti, del 2013; e alla esigenza di monitorare l'effetto della l. n. 68 del 2015 sugli "ecodelitti" nel Codice penale⁶².

⁶⁰ «La Corte ritiene inoltre che, in conformità a un approccio precauzionale (si veda Tătar, sopra citata, §120), dato che il rischio generale era noto da lungo tempo (si vedano i paragrafi 387 e 388 supra), il fatto che non vi fosse alcuna certezza scientifica riguardo ai precisi effetti che l'inquinamento può avere avuto sulla salute di un particolare ricorrente non può negare l'esistenza di un dovere di protezione, se uno degli aspetti importanti di tale dovere è la necessità di indagare, identificare e valutare la natura e il livello del rischio (si veda, mutatis mutandis, Kurt c. Austria [GC], n. 62903/15, § 159, 15 giugno 2021; si veda altresì il paragrafo 395 infra). Concludere diversamente, date le specifiche circostanze nel caso di specie, comporterebbe che le autorità statali potrebbero invocare l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento di un dovere al fine di negare la sua stessa esistenza, rendendo in tal modo inefficace la tutela fornita dall'articolo 2» C.EDU, sez. I, sent. 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, par. 391. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

⁶¹ Nell'intervento di terzo di Macrocrimes - Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità si tratteggia un affresco del quadro normativo della tutela penale dell'ambiente e della salute nella specifica materia dei rifiuti, nonché del suo coefficiente di idoneità, venendo additate la strutturale debolezza delle contravvenzioni, la controversa interpretazione del delitto di "disastro innominato" e l'inadeguatezza dell'azione civile in sede penale. Cfr. D. CASTRONUOVO, S. ZIRULIA, V. FELISATTI, *Tierce intervoention – Observations écrites Requête n° 39742/14 Di Caprio et autres c. Italie et trois autres requêtes*, Ferrara, 2023, pp. 1-6. Disponibile su <https://www.macrocrimes.eu/it/p/32/amicus-curiae.html>.

⁶² Per il vero, in questo repertorio legislativo non viene dato conto della fattispecie penale ex art. 434 c.p. benché fosse stata contestata nei procedimenti penali menzionati dal Governo nelle proprie difese. Per la riconducibilità dell'interramento di enormi quantitativi di rifiuti pericolosi al reato di "altro disastro" v. D. CASTRONUOVO, *La protezione penale dell'ambiente: tra evoluzione normativa e giurisprudenza creativa*, in *Arch. pen.*,

A fronte di tale riepilogo della evoluzione normativa di settore, la Corte EDU ha espresso dubbi sull'efficacia della legislazione penale esistente almeno fino alla citata riforma del 2015, essendo che sino a quella data la risposta normativa era stata poco convincente, oltre che lenta e frammentaria, con la progressiva creazione di singoli delitti in assenza di un tentativo di revisione globale e risolutiva delle carenze lamentate dalle predette Commissioni⁶³. Relativamente alle indagini e ai loro esiti, invece, i giudici di Strasburgo hanno rappresentato che dalle informazioni forniteli non hanno potuto ottenere un quadro chiaro o completo di quanto svolto dall'autorità inquirente e giudicante avverso lo sversamento, l'interramento e l'incenerimento dei rifiuti nella "Terra dei fuochi". Specialmente, passando in rassegna i sette procedimenti penali segnalati dal Governo, con riguardo a quelli esitati nell'accertamento di fatti e responsabilità, hanno ritenuto che l'esiguità del loro numero fosse tale da non convincere che, soltanto grazie a tali azioni penali, lo Stato italiano avesse adottato le misure necessarie a tutelare i residenti nella zona in questione. In aggiunta, nessuna prova era stata fornita sui procedimenti per il reato di incenerimento abusivo di rifiuti e per i nuovi "ecodelitti" del 2015⁶⁴.

Infine, sulla scorta degli argomenti illustrati sopra, la Corte EDU ha dichiarato la violazione dell'art. 2 CEDU, stigmatizzando l'insufficienza e il ritardo delle misure adottate. Rispetto all'adeguatezza del quadro giuridico che consentiva alle autorità di perseguire i responsabili dell'inquinamento, si è riportata alle argomentazioni già svolte prima rispetto alla normativa, alle indagini e ai processi penali, spiegando che un loro esame separato non fosse giustificato. Avendo inoltre ravvisato la violazione già del diritto alla vita, non ha affrontato l'art. 8 CEDU.

Conclusivamente, avendo individuato un problema sistemico ed emesso una sentenza pilota, i giudici di Strasburgo, ai sensi dell'art. 46 CEDU, hanno ritenuto appropriato fornire indicazioni più dettagliate allo Stato italiano sulle misure generali da adottare. Per quanto qui interessa, hanno domandato di contrastare il comportamento che ha dato luogo al fenomeno dell'inquinamento riscontrato, vale a dire lo sversamento, l'interramento e l'incenerimento illegali di rifiuti, senza però esplicitamente richiamare l'esigenza di introdurre nuovi reati oppure di inasprire quelli esistenti⁶⁵, e apponendo un termine di due anni per l'adempimento⁶⁶.

n. 2/2025, p. 18.

⁶³ «Senza addentrarsi in una valutazione in abstracto di tale quadro, la Corte ritiene che, come descritto sopra e nel contesto delle preoccupazioni espresse dalle Commissioni parlamentari di inchiesta, emergono dei dubbi riguardo all'efficacia del quadro normativo fissato nella prevenzione dei reati ambientali, compresi quelli derivanti dal comportamento in questione nel caso di specie, almeno fino alla promulgazione della legge n. 68 nel 2015. Inoltre, sembra che fino al 2015, la risposta legislativa sia stata non soltanto poco convincente per quanto riguarda la sua efficacia, bensì anche lenta e frammentaria, con la creazione nel tempo di singoli delitti ma senza alcun tentativo di rivisitare, olisticamente, le carenze del sistema penale individuate dalle stesse Commissioni del Parlamento italiano» C.EDU, sez. I, sent. 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, par. 440. Traduzione non ufficiale a cura del Ministero della Giustizia, disponibile su www.giustizia.it.

⁶⁴ Cfr. C.EDU, sez. I, sent. 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, parr. 441-447.

⁶⁵ Cfr. *ivi*, parr. 493-500.

⁶⁶ Cfr. *ivi*, par. 501.

Pertanto, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso della "Terra dei fuochi" rappresenta uno spartiacque rispetto alla interpretazione dell'art. 2 CEDU⁶⁷, anzitutto riconoscendone la violazione in assenza della prova di un rapporto di causalità tra l'esposizione a sostanze tossiche e l'insorgenza di malattie mortali nei ricorrenti, anche attraverso l'espresso riferimento al principio di precauzione⁶⁸.

Come visto poc'anzi⁶⁹, nella giurisprudenza precedente se non vi era prova del nesso tra il fattore rischioso e l'evento morte i giudici di Strasburgo tendenzialmente riconoscevano l'inosservanza dell'art. 8 CEDU. Secondo tale costante indirizzo ciò era infatti necessario e sufficiente per rilevare un detrimento al benessere, anche nel senso all'ambiente salubre, delle persone coinvolte⁷⁰.

Con la sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, diversamente, basandosi su quegli stessi elementi probatori, *sub specie di indagini epidemiologiche*, la Corte EDU è giunta a riconoscere la violazione dell'art. 2 CEDU. Da questo innovativo orientamento si ricava che, per dimostrare la causalità, basta fare riferimento alla teoria dell'aumento del rischio del verificarsi dell'evento, consistente, in tale contingenza, nella dimostrazione della incidenza di un più elevato tasso di malattie neoplastiche nella zona in interesse e, altresì, della diagnosi di una patologia di tale tipo nel singolo ricorrente, pur rimanendo in parte oscura la multifattorialità di quest'ultima⁷¹.

Invero, i giudici di Strasburgo hanno deciso di *ignorare* il problematico accertamento della relazione causa-effetto⁷² per questioni di opportunità di tutela, essendo, nel loro ragionamento, che ciò avrebbe permesso allo Stato di sottrarsi alle pretese esistenti nei suoi confronti rispetto alla protezione dei consociati. Eppure tale impostazione appare problematica in un duplice senso: afferma una violazione di tipo sostanziale sulla base di una *strategia procedurale* (quella di ridurre lo standard probatorio per invocare la responsabilità dello Stato); e, congiuntamente, ammette che il principio di precauzione sia una *fonte normativa* di diritto penale (in ipotesi estendibile anche a reati di evento contro la persona)⁷³.

Come paventato nello studio della giurisprudenza preesistente, infatti, il costo dell'abbandono del paradigma dell'art. 8 CEDU in favore di quello di cui all'art. 2 CEDU

⁶⁷ In termini di «nuova importante tappa» si esprime S. ZIRULIA, *Terra dei Fuochi*, cit., p. 144. Di «sentenza, che può senz'altro ritenersi storica» parla L. ACCONCIAMESSA, *Con una sentenza storica, ma a tratti contraddittoria, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per violazione del diritto alla vita nel caso sulla Terra dei fuochi*, cit., p. 1. Di diverso avviso è Tullio Scovazzi, secondo il quale «appare memorabile più per l'eccezionalità e la dimensione dei dati di fatto portati all'esame della Corte che per i contenuti giuridici della decisione stessa» (T. SCOVAZZI, *Terra dei fuochi*, cit., p. 1).

⁶⁸ Sul punto v. D. GRECO, *Diritto alla vita, obblighi positivi e approccio precauzionale*, in F. DE SANTIS DI NICOLA (a cura di), *CEDU e "Terra dei fuochi". A proposito della sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia*, Napoli, 2025, pp. 57-73. Sui rapporti tra diritto penale e principio di precauzione v. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012.

⁶⁹ Cfr. *supra*, par. 1.

⁷⁰ Cfr. S. ZIRULIA, *Terra dei Fuochi*, cit., pp. 144-145.

⁷¹ Cfr. *ibidem*.

⁷² Lo stesso viene «elegantemente bypassato» a giudizio di D. GRECO, *Diritto alla vita, obblighi positivi e approccio precauzionale*, cit., p. 63.

⁷³ In questo si percepisce il maggiore distinguo rispetto al caso *Di Sarno e altri c. Italia*. Cfr. *supra*, par. 1.

si coglie per lo più nella necessaria attivazione degli *obblighi positivi di tutela penale*⁷⁴, che vengono imposti qualora il diritto alla vita sia compromesso in via diretta.

Tale pretesa di punire, però, comporta notoriamente delle significative problematiche, prevalentemente in termini di: un *uso eccessivo* del diritto penale e della pena detentiva in parallelo a un *forte indebolimento* del finalismo rieducativo e delle cause di non punibilità⁷⁵; nonché una *difficoltà di adempimento*, al momento del varo di riforme legislative nazionali tese a ottemperarvi, delle stesse *positive obligations in criminal law*⁷⁶.

Cionondimeno, la presa di posizione della Corte EDU può dirsi temperata in considerazione dell'esplicito distinguo operato in sentenza tra questa vicenda e quelle dove, per un verso, vi erano una *località* o una *sostanza determinate* quali oggetto della condotta⁷⁷ e, per l'altro, si operava nel contesto di un'*attività a rischio base lecito*, cioè *legittima e regolamentata*⁷⁸.

⁷⁴ Cfr. F. DE SANTIS DI NICOLA, *Introduzione. Dentro una sentenza storica e gli ingranaggi del sistema di tutela CEDU*, in ID. (a cura di), *CEDU e "Terra dei fuochi". A proposito della sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia*, Napoli, 2025, p. 9. Per un'opinione favorevole v. S. ZIRULIA, *Terra dei Fuochi*, cit., pp. 146-147.

⁷⁵ Cfr. M.E. FLORIO, *Struggle in favour of a criminal law as an 'ultima ratio'. Critical observations on the criminalisation obligations arising from the jurisprudence of the European Court of Human Rights in the light of the principle of subsidiarity*, in *Eur. Crim. Law Rev.*, n. 2/2023, pp. 135-164; G. FORNASARI, *Diritti della vittima e certezza della pena. Riflessioni su un discutibile paradigma*, in *Ind. pen.*, n. 1/2021, pp. 13-30; N. PERŠAK, *Positive Obligations in View of the Principle of Criminal Law as a Last Resort*, in L. LAVRYSEN, N. MAVRONICOLA (a cura di), *Coercive human rights: positive duties to mobilise the criminal law under the ECHR*, Oxford, 2020, pp. 141-159; M. PINTO, *Awakening the Leviathan through Human Rights Law – How Human Rights Bodies Trigger the Application of Criminal Law*, in *Utrecht J. Int. Eur. Law*, n. 2/2018, pp. 161-184; D. PULITANÒ, *Diritti umani e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4/2013, pp. 1613-1636; S. MANACORDA, *"Dovere di punire"? Gli obblighi di tutela penale nell'era della internazionalizzazione del diritto*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, n. 4/2012, pp. 1364-1401; F. TULKENS, *The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights*, in *Journal Int. Crim. Justice*, n. 3/2011, pp. 577-595; F. VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, in V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, pp. 243-298; ID., *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 2645-2704; e M. DELMAS-MARTY, *Postface: d'un paradoxe à l'autre*, in Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, S. VAN DROOGHENBROECK (a cura di), *Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit penal?*, Bruxelles, 2007, pp. 613-622. Riassuntivamente, è stata evidenziata l'attribuzione, attraverso criteri propri della giustizia penale internazionale pur innanzi a fatti comparativamente meno gravi, di una funzione soddisfattiva della vittima (*rectius*, di un suo diritto) alla carcerazione del condannato, accompagnata dall'avversione ad applicare cause di esclusione della punibilità di tipo sostanziale o processuale, determinando: in generale, una legittimazione e una espansione del sistema penale non ben meditate, oltre a un'enfasi sulle funzioni di prevenzione generale e speciale negative della pena a discapito di quella di reinserimento sociale; e, in specie, a un travisamento degli istituti garantistici di volta in volta trattati.

⁷⁶ In proposito sia consentito rinviare a G. BONDI, *L'art. 613 bis c.p. e gli obblighi positivi di tutela penale nella CEDU. Sulla identità autonoma o circostanziale della tortura c.d. pubblica*, in *Giur. pen. web*, nn. 7-8/2024, spec. pp. 22-25. L'esempio ivi proposto è quello, *mutatis mutandis*, della fattispecie di reato della tortura all'art. 613 bis c.p., creata in ragione delle sentenze di condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU e caratterizzata da una struttura confusa contraddistinta da elementi costitutivi che risultano incoerenti proprio con tale ultima disposizione della Convenzione EDU.

⁷⁷ Tra le altre, v. C.EDU, sent. 9 dicembre 1994, *López Ostra c. Spagna*, attinente alle emissioni di un impianto per il trattamento di scarti provenienti da carceri attigue all'abitazione della ricorrente. Cfr. *supra*, par. 1.

⁷⁸ *Inter alia*, v. C.EDU, sez. V, sent. 24 luglio 2014, *Brincat e altri c. Malta*, concernente alcuni operai di un cantiere navale esposti all'amianto. Cfr. *supra*, par. 1.

Infine, con riguardo alla legislazione penale italiana sull'ambiente⁷⁹, i giudici di Strasburgo si sono concentrati sul periodo di tempo *precedente* alla l. n. 68 del 2015; quindi, non chiaramente affermando la contrarietà dell'assetto normativo per come esso si presenta *successivamente* alla riforma sugli "ecodelitti", e, cioè, *prima* del decreto "Terra dei fuochi"⁸⁰.

Certamente, tra le righe, si può ipotizzare che talune delle argomentazioni svolte nelle relazioni dalla Prima e dalla Terza Commissione di inchiesta sull'inefficacia del diritto penale ambientale nazionale, "fatte proprie" dalla Corte EDU implicitamente per rinvio, siano ancora attuali. Eppure, le perplessità si sono concentrate sulla scarsa capacità persuasiva, sulla lentezza e sulla frammentarietà delle modifiche occorse nella normativa pre-2015, anno nel quale la richiesta di una rivisitazione a livello sistematico della legislazione esistente ha trovato risposta, con l'elaborazione di inediti "ecodelitti" e di un novello Titolo VI bis del Codice penale⁸¹.

3. Il decreto "Terra dei fuochi": il problematico esito di una malintesa giurisprudenza.

Anche a seguito della sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, il Governo italiano ha adottato il d.l. n. 116 del 2025, poi convertito con l. n. 147 del 2025, o decreto "Terra dei fuochi"⁸². La ratio ispiratrice dell'intervento normativo trova conferma nei richiami

⁷⁹ Cfr. A. ALBERICO, *Le implicazioni penalistiche: Strasburgo solleva il velo sulle incongruenze della legislazione italiana (prima del 2015)*, in F. DE SANTIS DI NICOLA (a cura di), *CEDU e "Terra dei fuochi". A proposito della sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia*, Napoli, 2025, pp. 89-98 e S. ZIRULIA, *Terra dei Fuochi*, cit., pp. 146-147.

⁸⁰ Cfr. *infra*, par. 3.

⁸¹ *Funditus*, v. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015.

⁸² Per un commento v. M. MOSSA VERRE, *Un turning point nel diritto penale dell'ambiente? Il decreto "Terra dei fuochi" tra logiche repressive e mutamenti di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2026, pp. 1-23; L. SIRACUSA, *Decreto "Terra dei fuochi": un surplus repressivo che non risana le ferite della violenza ambientale*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2026, pp. 169-185; M. IANNUZZIELLO, *L'adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei: elementi critico-valutativi a partire dal decreto-legge "terra dei fuochi" e dalla direttiva (UE) 2024/1203*, in *Leg. pen.*, 18.12.2025, pp. 1-40; D. COSTA, *Il decreto-legge 116/2025 e la riforma della disciplina dei rifiuti: i nuovi delitti ambientali, i problemi di compatibilità con la disciplina preesistente e gli impatti sulla responsabilità degli enti*, in *Giur. pen. web*, n. 11/2025, pp. 1-10; E. LO MONTE, *Considerazioni sulle 'modifiche al codice penale' apportate dalla l. n. 147/2025 di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti*, in *Lexambiente-Riv. trim. dir. pen. amb.*, n. 4/2025, p. 1; G. AMARELLI, *La conversione del decreto rifiuti e i dubbi sulla decretazione d'urgenza in materia penale, nell'attesa (vana?) dei recenti d.d.l. di riforma dell'art. 77 Cost.*, in *Sist. pen.*, 31.10.2025, p. 1; A. LOSENGO, *Il Decreto Legge n. 116/2025: Le ragioni di un fermo dissenso*, in *RGA online*, 2.10.2025, p. 1; M. RICCARDI, *«Chi inquina paga, senza sconti». Il decreto legge "Terra dei fuochi": una riforma "di sistema" del diritto penale dell'ambiente, mascherata da riforma di settore (in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203)*, in *Giur. pen. web*, n. 9/2025, pp. 1-40; G. VANACORE, *Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell'ambiente*, in *Sist. pen.*, 8.09.2025, p. 1; e C. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi*, in *Sist. pen.*, n. 9/2025, pp. 5-28.

sia a tale fenomeno⁸³ (anche in riferimento ai roghi tossici⁸⁴) sia alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo⁸⁵.

Il tratto distintivo della riforma in parola è indubbiamente quello dell'inasprimento punitivo, realizzato, tra l'altro, mediante la trasformazione di alcune contravvenzioni in delitti dolosi e colposi, l'innalzamento di limiti edittali e l'inclusione di circostanze aggravanti, l'aggiunta di pene e sanzioni accessorie, nonché l'integrazione dei reati presupposto e delle misure sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Per poter cogliere il disegno complessivo dell'intervento legislativo – esulando dagli scopi del presente contributo una sua disamina dettagliata –, è qui opportuno delinearne i tratti salienti.

Innanzitutto, l'abbandono di rifiuti viene ripartito in tre diverse fattispecie autonome di reato. Per i rifiuti non pericolosi è prevista una contravvenzione. Il deposito di quelli urbani accanto ai contenitori per la raccolta lungo le strade, a seguito della conversione in legge, rimane assoggettato a sanzione amministrativa. L'abbandono di rifiuti diviene un delitto in relazione a quelli non pericolosi in casi particolari e a quelli pericolosi. In relazione a ciascuna delle ipotesi in parola è previsto un aggravio di pena se il soggetto attivo è un imprenditore⁸⁶. Anche l'originaria contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti pericolosi viene tramutata in delitto⁸⁷. Tale "passaggio di grado" si registra altresì per le fattispecie di reato di discarica abusiva di rifiuti (non pericolosi e pericolosi) e di spedizione illegale di rifiuti. La combustione illecita di rifiuti subisce invece dei cambiamenti strutturali, sempre accompagnati da un irrigidimento della pena. L'intensificazione sanzionatoria, non più operata mediante rinvio all'art. 483 c.p., interessa pure i reati di falso relativi ai trasporti di rifiuti pericolosi. L'aggravante della commissione di reati nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di attività organizzata continua ad applicarsi alla combustione illecita e viene così estesa alla gestione abusiva e anche alla spedizione illegale. Ancora, i delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, di abbandono di rifiuti pericolosi, di gestione abusiva di rifiuti pericolosi e di spedizione illegale di rifiuti prevedono innovative fattispecie autonome di reato punite a titolo di colpa⁸⁸. Per quanto concerne gli "ecodelitti" nel Codice penale, al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e alle attività

⁸³ «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»» (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, *Serie generale* n. 183, 8.08.2025, p. 1).

⁸⁴ «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente» (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, *Serie generale* n. 183, 8.08.2025, p. 1).

⁸⁵ «Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025» (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, *Serie generale* n. 183, 8.08.2025, p. 1).

⁸⁶ Pur riconoscendo la difficoltà di distinguere tra natura autonoma oppure circostanziale, considera ognuna delle tre disposizioni in esame una fattispecie autonoma in quanto la descrizione dei precetti e delle sanzioni è svolta senza ricorrere a rinvii C. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti*, cit., p. 11, p. 13 e p. 15.

⁸⁷ Il d.l. n. 116 del 2025 proponeva di riconfigurare in delitto anche la gestione abusiva di rifiuti non pericolosi, ma questa scelta è stata bocciata al momento della conversione, con l. n. 147 del 2025: per tale fattispecie di reato è rimasta (anzi, è "tornata") l'identità contravvenzionale.

⁸⁸ Cfr. *ivi*, p. 21.

organizzate per il traffico illecito di rifiuti è apportato un *quid pluris* sanzionatorio con l'inserimento di un'aggravante per una serie di eventi di pericolo. A chiusura, risulta esclusa l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.⁸⁹ ai reati di maggiore rilievo⁹⁰.

Inoltre, la riforma interviene sulle pene e sulle sanzioni accessorie. Quanto alle prime, sono introdotte delle pene incapacitanti ai condannati per i principali "ecodelitti"⁹¹ ed è aumentata la durata della sospensione della patente di guida per l'abbandono di rifiuti commesso avvalendosi di veicoli a motore. Quanto alle seconde, agli enti sono destinate la sospensione, e, se vi è recidiva, la cancellazione, dall'Albo nazionale degli autotrasportatori. Inoltre, viene contemplata l'amministrazione giudiziaria di aziende o beni, di cui alla disciplina del c.d. Codice antimafia, che siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di determinate attività economiche⁹².

Ulteriormente, il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti viene allargato agli "ecodelitti" di impedimento del controllo e di omessa bonifica nel Codice penale e agli altri neointrodotti delitti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (parzialmente già ivi presenti nella forma contravvenzionale), oltre a quello di combustione illecita di rifiuti nel d.lgs. n. 152 del 2006. Completano il corredo descritto l'innalzamento e l'allargamento dei relativi presidi sanzionatori⁹³.

Oltre all'aver incrementato il tasso di afflittività della normativa in materia di rifiuti, le variazioni inserite offrono il fianco a più irrazionalità interpretative. Per esempio, ciò emerge rispetto alla pena massima per il concorso di reati per la combustione illecita di rifiuti non pericolosi e per quella di rifiuti pericolosi seguita dall'incendio e, altresì, per i delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta

⁸⁹ Come noto, l'art. 131 bis c.p. configura una causa di non punibilità fondata sulla particolare tenuità del fatto. Quest'ultimo, pur essendo tipico, non viene sanzionato penalmente stante la modestia della offesa, per via delle modalità della condotta oppure della esiguità del danno o del pericolo, nonché della non abitudine del comportamento del soggetto attivo, in ossequio soprattutto ai principi di proporzionalità ed *extrema ratio*. Nella vasta letteratura, per una monografia, v. M. TELESCA, *Contributo all'analisi dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2022, p. 5 ss. Sulle innovazioni insite nel d.lgs. n. 150 del 2022 v. M. DOVA, *La riforma della particolare tenuità del fatto: aspetti sostanziali*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, p. 115 ss.

⁹⁰ Trattasi di quelli previsti agli artt. 255 ter, 256, commi 1 bis, 3 e 3 bis, 256 bis e 259 T.U. Ambiente.

⁹¹ L'art. 2 bis d.l. n. 116 del 2025, aggiunto con la l. n. 147 del 2025, nell'eventualità di una condanna per inquinamento e disastro ambientale dolosi, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, comporta la preclusione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per un arco di tempo da uno a cinque anni. L'operatività di tale dispositivo normativo è duplice: da un lato, mediante la revoca o la sospensione di iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo; dall'altro, attraverso l'esclusione dal novero dei beneficiari di erogazioni pubbliche.

⁹² Su questa innovazione in seno al d.lgs. n. 159 del 2011 v. M. MOSSA VERRE, *Un turning point nel diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 9.

⁹³ Nel dettaglio, all'art. 25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001 si contano dieci interventi sulle sanzioni pecuniarie e cinque su quelle interdittive. In merito alle novità che emergono quanto alla *compliance* v. D. ROCCHI, *Riforma "Terra dei Fuochi": come tradurre i nuovi obblighi normativi in pratica gestionale*, in *Dir. prat. lav.*, nn. 47-48/2025, p. 2715 ss.

radioattività e di traffico organizzato di rifiuti, aggravati da eventi di pericolo⁹⁴. Oltretutto, non è stata colta l'opportunità per fornire agli interpreti una definizione legislativa di nozioni oggetto di costante dibattito in dottrina e giurisprudenza, quali "discarica abusiva", "ingenti quantitativi di rifiuti" e "rifiuti ad alta radioattività"⁹⁵.

Di tutta evidenza, la scelta del legislatore costituisce un esempio paradigmatico di «pancriminalizzazione»⁹⁶ con «funzione simbolica»⁹⁷, fortemente dilatatorio del diritto penale e compiuto avvalendosi di svariate tecniche normative (novazione e riqualificazione delle fattispecie penali, recrudescenza del trattamento sanzionatorio e incremento della responsabilità degli enti).

L'opzione punitivista descritta pare rappresentare, vieppiù, un esempio di *eterogenesi dei fini*: nell'intenzione di attenersi a una travisata giurisprudenza dei giudici di Strasburgo – la quale, come illustrato, non ha formalmente censurato la normativa introdotta con l. n. 68 del 2015 e comunque non ha manifestamente preteso le modifiche di diritto penale apportate (richiedendo piuttosto maggiore efficienza nelle indagini e nei processi penali per garantire una migliore tutela dell'ambiente⁹⁸) – è ragionevole attendere esiti opposti a quelli in origine auspicati dal riformatore, specialmente quanto alla sensibile restrizione apposta alle cause di estinzione del reato e a quelle di non punibilità.

L'impianto del diritto penale dei rifiuti (e ambientale in generale) è infatti costruito sulla incastellatura delle contravvenzioni del Testo Unico Ambiente, con attribuita funzione di posa, sulla quale è edificato il microsistema degli "ecodelitti" nel Codice penale, permettendo, qualora non vi sia danno o pericolo concreto e attuale di quest'ultimo, l'attivazione del meccanismo estintivo contravvenzionale di cui all'art. 318 bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006⁹⁹. Si dà il caso che tale strumento abbia offerto una *buona prova di sé*¹⁰⁰, coniugando un velocizzato ripristino dello *status quo ante* (con i solitamente

⁹⁴ Cfr. C. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti*, cit., p. 19 e p. 23.

⁹⁵ Lamenta l'occasione mancata C. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti*, cit., p. 17 e p. 23.

⁹⁶ G. VANACORE, *Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell'ambiente*, cit., p. 1.

⁹⁷ M. IANNUZZIELLO, *L'adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei*, cit., p. 13.

⁹⁸ Cfr. C. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti*, cit., pp. 5-9. L'Autore puntualizza condivisibilmente come l'attenzione dei giudici di Strasburgo si sia concentrata sulle carenze relative alle risorse umane ed economiche impiegate dallo Stato italiano nell'attività di contrasto e risanamento (al cospetto, si aggiunga, di un fenomeno noto, duraturo e sistemico).

⁹⁹ In tema v. G. AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *Lexambiente-Riv. trim. dir. pen. amb.*, n. 4/2022, pp. 1-25; A. MELCHIONDA, *La procedura di sanatoria dei reati ambientali: limiti legali e correzioni interpretative in malam partem*, in *Lexambiente-Riv. trim. dir. pen. amb.*, n. 1/2021, pp. 1-17; e A. MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche: Alcune annotazioni in merito alla speciale procedura estintiva prevista per le contravvenzioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 1/2018, pp. 293-304.

¹⁰⁰ «Richiamando i dati generali del campione, tra i 61 Uffici giudiziari che hanno riferito di aver dato attuazione alle disposizioni di cui alla L. n. 68/2015, sono almeno 20 quelli che hanno effettivamente applicato le nuove norme del procedimento delle prescrizioni» Cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI, *Relazione sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente*,

ingenti costi posti a carico dei soggetti privati) assieme a una consistente deflazione del carico giudiziario attraverso il contenimento dei tempi e dei numeri dei procedimenti e processi penali (in uno con la percezione degli introiti provenienti dai pagamenti delle pene pecuniarie).

Orbene, invece che accrescere l'ambito di vigenza della suddetta modalità di estinzione del reato, il "passaggio di grado" da contravvenzioni a delitti di numerose fattispecie di reato sui rifiuti nel Testo Unico Ambiente – sebbene tale stretta sia stata in parte moderata in sede di conversione dalla l. n. 147 del 2025, in particolare ristabilendo la natura contravvenzionale della gestione abusiva di rifiuti non pericolosi¹⁰¹ – ha segnato un ulteriore passo nella direzione sbagliata, diminuendo lo spazio di un tipo di causa estintiva che produce *esternalità positive*, tanto da essere definita «il più efficace meccanismo di 'risarcimento ambientale' per fattispecie 'minori' concepito nella materia ambientale»¹⁰².

Contestualmente, il riformatore ha precluso l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto *ex art.* 131 bis c.p. ai più significativi delitti *ex novo* introdotti¹⁰³. Nel 2022, la riforma c.d. Cartabia ha cambiato il testo di questa disposizione, specificando che si possa giungere a un giudizio di scarsa offensività «anche in considerazione della condotta susseguente al reato»¹⁰⁴. Seppur in assenza di studi, specie di tipo statistico, comparabili a quelli per il meccanismo estintivo in materia ambientale di cui sopra, tale normativizzazione del criterio interpretativo basato sull'agito successivo all'illecito dischiude potenzialità tutt'ora non appieno espresse nel diritto penale dell'ambiente¹⁰⁵. In questo senso, le iniziative assunte per ripristinare le

23.02.2017, p. 33.

¹⁰¹ Cfr. G. AMARELLI, *La conversione del decreto rifiuti e i dubbi sulla decretazione d'urgenza in materia penale, nell'attesa (vana?) dei recenti d.d.l. di riforma dell'art. 77 Cost.*, cit., p. 1.

¹⁰² G. VANACORE, *Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell'ambiente*, cit., p. 1.

¹⁰³ Sulla prospettività di una questione di costituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza rispetto a tale scelta, e sui correttivi ad essa alternativi, v. M. MOSSA VERRE, *Un turning point nel diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 4-5.

¹⁰⁴ In argomento v. A.F. MASIERO, *I diversi volti della riparazione nella riforma Cartabia: appunti minimi in ordine alle intersezioni tra postfatto e giudizio di tenuità nel prisma del novellato art. 131-bis Cp*, in *Leg. pen.*, 21.11.2025, pp. 1-10.

¹⁰⁵ Cfr. L. CORNACCHIA, *Appunti in tema di funzione ripristinatoria, sanatorie, e messa in sicurezza del rischio ambientale*, in *Lexambiente-Riv. trim. dir. pen. amb.*, n. 2/2025, p. 33. Gli interrogativi sorgono relativamente sia alla causa di non punibilità all'art. 131 bis c.p. in sé sia ai suoi rapporti con quella estintiva *ex art.* 318 bis Testo Unico Ambiente. In dottrina, da ultimo, v. L. LEGHISSA, *La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e i reati ambientali – Parte I*, in *Amb. e svil.*, n. 10/2025, pp. 652-664 e ID., *La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e i reati ambientali – Parte II*, in *Amb. e svil.*, n. 11/2025, pp. 725-741. Nella giurisprudenza, v., *inter alia*, Cass. pen., sez. III, sent. n. 32962 del 21.06.2023 (dep. 28.07.2023), par. 4.8: «Ritiene quindi il Collegio che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. possa trovare applicazione ai limitati casi (che il Collegio indica in via esemplificativa e non esaustiva) in cui la procedura estintiva [disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318-bis e segg.] sarebbe concretamente applicabile, avendo l'imputato posto in essere tutte le attività riparative necessarie, ma non è stata attivata per cause a lui non riconducibili (in tal caso, infatti, non vi è stata alcuna valutazione negativa da parte dell'organo di vigilanza), ovvero ai casi in cui, anche alla luce della "condotta susseguente al fatto" (in virtù della modifica intervenuta nel testo dell'art. 131-bis c.p., per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2022), sulla base di un esame *ex post*, l'"offesa"

matrici ambientali compromesse a seguito della commissione di un reato sui rifiuti avrebbero potuto essere compiutamente valorizzate, determinando, benché tale seconda figura giuridica sia differente rispetto a quella estintiva trattata in precedenza, *vantaggi non dissimili* per i consociati, in considerazione dei notevoli risparmi che comporta di carattere economico (sul risanamento ambientale) e temporale (trattandosi di istituto applicabile nella fase delle indagini preliminari).

Pertanto, il vizio sotteso al c.d. decreto “Terra dei fuochi” è quello di aver frainteso le effettive esigenze derivanti dall’obbligo positivo di matrice CEDU gravante sullo Stato italiano¹⁰⁶. In particolare, il legislatore sembra aver privilegiato una *dimostrazione di forza*, facendo leva sulla (dubbia) efficacia preventiva della minaccia della pena detentiva, con *esiti paradossali*: lo svuotamento di operatività di istituti che avrebbero potuto, realisticamente anche in prospettiva futura, contribuire in modo significativo al mantenimento della salubrità ambientale¹⁰⁷; finendo così per compromettere, anziché rafforzare, la protezione di quest’ultima¹⁰⁸.

4. Conclusioni.

L’analisi che è stata condotta consente delle riflessioni conclusive sul complesso rapporto tra diritto all’ambiente, obblighi positivi di tutela penale e adeguamento della legislazione interna.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, contribuendo a porre in luce delle mancanze normative in proposito, ha elaborato un modello di protezione tendente alla responsabilizzazione degli Stati Membri. Per lungo tempo, esso si è estrinsecato in un approccio adattabile e composito, imperniato sull’art. 8 CEDU. La scelta di promuovere

risultati di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesi in cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma e adempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato. In tal caso, in presenza di attività occasionale e di una condotta sostanzialmente inoffensiva, sarebbe applicabile la speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.».

¹⁰⁶ Sulla non necessità della riforma e sul dovere di porre rimedio al fenomeno con altri interventi e risorse, specie quanto alle bonifiche, v. L. SIRACUSA, *Decreto “Terra dei fuochi”*, cit., pp. 170-171. Sull’opportunità di limitarsi a provvedimenti “ulteriormente sanzionatori” relativi alle condotte di illecita combustione di rifiuti e altresì di contaminazione dei terreni nelle aree geografiche interessate v. A. LOSENGO, *Il Decreto Legge n. 116/2025*, cit., p. 1.

¹⁰⁷ «[...] un errore di strategia politico-criminale, dal mio punto di vista, perché spingerà gli indagati ad affrontare processi altrimenti evitabili, con inutile affaticamento del sistema giudiziario, tutto proiettato ora sulla pena della reclusione (con esclusione tra l’altro dell’art. 131-bis c.p.), che interverrà, in caso di condanna, dopo vari anni e gradi di giudizio (ora sarà sempre ammissibile l’appello), con dubbi risultati in termini di effettivo e tempestivo ripristino dell’offesa ambientale» (C. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti*, cit., pp. 26-27).

¹⁰⁸ «Le norme di cui agli artt. 318 bis, anche per la materia dei rifiuti, erano concepite per violazioni minime, che meritavano una risposta sanzionatoria immediata, senza la necessaria predisposizione di tutte le garanzie, i tempi, le energie lavorative, gli uomini, i gradi di giudizio, in una parola le risorse, già scarse, tipiche del processo penale, che a seguito della riforma, nei casi menzionati, dovranno inevitabilmente applicarsi» (G. VANACORE, *Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell’ambiente*, cit., p. 1).

il diritto alla vita privata ha consentito di esercitare un sindacato sull'operato statale nel suo complesso, senza automatismi punitivi.

La sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia* segna, in questo senso, una discontinuità rilevante. L'affermazione favorevole alla violazione dell'art. 2 CEDU, pur spiegabile per le eccezionali diffusività e illiceità del fenomeno della "Terra dei fuochi", amplia fortemente il perimetro delle *positive obligations in criminal law*, in un contesto precauzionale e di difetto di prova della causalità individuale.

Il d.l. n. 116 del 2025 rappresenta *apertis verbis* l'attuazione di tale indirizzo interpretativo e, seppur in maniera incoerente, ne realizza emblematicamente le criticità. L'opzione legislativa si caratterizza infatti per una marcata espansione dell'area del penalmente rilevante, con manipolazioni non richieste dai giudici di Strasburgo, quali: la creazione di nuove fattispecie di reato; la trasformazione di contravvenzioni in delitti; l'estensione alla punibilità colposa di questi ultimi; l'inserimento di pene e sanzioni accessorie; e la dilatazione della responsabilità degli enti.

Tale afflato punitivista e simbolico sacrifica poi degli strumenti flessibili e funzionali per l'efficace protezione dell'ambiente, specialmente la causa estintiva delle contravvenzioni e quella di non punibilità per particolare tenuità del fatto, preferendo una risposta repressiva dalla incerta capacità preventiva. In tal modo, si grava sul funzionamento del sistema giudiziario e si rende maggiormente aleatorio il risanamento.

Oltretutto, senza che si chiarisca il significato di nozioni tutt'ora controverse, si aumenta il tasso di irrazionalità interpretativa, complicando i già non semplici rapporti intercorrenti tra le molteplici fattispecie di reato rientranti nel campo del diritto penale ambientale.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**